



CONSORZIO
ASMEZ

RASSEGNA STAMPA



DEL 15 FEBBRAIO 2010

LE AUTONOMIE.IT

LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DOPO LA FINANZIARIA 2010..... 4

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 5

CGIA MESTRE, ADDIZIONALE IRPEF COMUNI +1.500% IN 10 ANNI 6

SLITTA DI 3 MESI RECUPERO SOMME ANTICIPATE A COMUNI 7

CARENZA DI PERSONALE GIUSTIFICA MANCANZA DI TRASFERIMENTO 8

INIZIATIVE PER "CITTADINANZA DIGITALE ATTIVA" 9

SOSPESA LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA 10

CARTELLINO PER IL PERSONALE A CONTATTO CON IL PUBBLICO 11

IL SOLE 24ORE

TORNA L'«OLTRAGGIO» E FA SUBITO IL RECORD 12

Tra i reati previsti dal pacchetto sicurezza, alto gradimento in procura per le offese ai pubblici ufficiali

PREVIDENZA IN EQUILIBRIO SOLO CON UN SUPER-PIL 14

Servirebbe una crescita media dell'1,8% all'anno

TRA MILANO A CATANZARO UNA DISTANZA DEL 150%..... 15

LA CLASSIFICA Da Nord a Mezzogiorno differenze più ampie del 5% negli ultimi 10 anni - Tra le città del Centro-Sud solo Roma e Taranto in vetta

PIÙ CHIARE SEI NORME SU DIECI..... 16

Aumentano del 13% gli atti corredati dalle relazioni Air e Atn

PROTEZIONE CIVILE E GIUSTIZIA I TEMI CALDI DELLE CAMERE 17

STOP ALLA DOPPIA POLTRONA SOLO PER TRE DEPUTATI..... 18

Adottati criteri soft per valutare le incompatibilità - COSÌ PER SPORT/Sui parlamentari nella giunta del Coni ha prevalso la linea che attribuisce al comitato olimpico carattere culturale e come tale escluso dai divieti

UN VIAVAI DI CANDIDATI DALLE CAMERE AI COMUNI 20

NESSUN PONTE/Un Ddl bipartisan introduce limiti invalicabili all'eleggibilità di onorevoli e senatori a sindaci nelle città con più di 20mila abitanti IN CANTIERE/Negata ogni possibilità di nomina nelle partecipate per chi negli ultimi tre anni è stato sindaco, assessore o consigliere nel Comune socio

IL GOVERNO PARLA CON LO SPOT..... 21

Spesi complessivamente 28 milioni per i passaggi su tutti i media

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI

IL GIUDICE ORDINARIO RIMBORSA I DANNI DELLA LITE FISCALE INUTILE..... 25

Per mancata autotutela o «abbandono»

SÌ ALL'ICI SU IMMOBILI ABUSIVI..... 26

UN ANNO IN PIÙ PER I PIANI LOMBARDI MA SENZA VARIANTI..... 27

DIA BLOCCATA: DANNI LEGATI AL VALORE DEL TERRENO 28

GARE DEL GAS IN 129 AMBITI 29

In arrivo i decreti che riformano l'affidamento della distribuzione

PASSAGGIO SOFT PER GLI IMPIANTI 30

TRASPARENZA - I titolari uscenti devono rendere disponibili i dati su reti, clienti e cespiti e ricevono un rimborso pari alle immobilizzazioni

PREMIATI ESPERIENZA E FATTURATO 31

I «GIUDICI»/Le commissioni saranno composte da cinque membri e saranno create solo dopo la scadenza dei termini previsti per le domande

IL TRIBUNALE SOMMA MAGGIORAZIONI E «GALLEGGIAMENTO»..... 32

LA REDDITIVITÀ VIETA LA GESTIONE DIRETTA 33

LE CONSEGUENZE/Secondo questa linea parcheggi, spazzamento e impianti sportivi impongono la gara oppure la società mista o in house

VICEDIRIGENZA AL VIA ANCHE SENZA CONTRATTI..... 34

Le indicazioni della giurisprudenza ordinaria

LA TARSU PUÒ COPRIRE I BUCHI 35

TIA NON ESISTONO LE BASI «OGGETTIVE» 36

IL CONFLITTO/La commissione toscana autorizza l'imposta per le società ma contrasta con gli orientamenti comunitari e delle Entrate

ACCESSO SELETTIVO PER L'ASSOCIAZIONE 37

SOLO IL SINDACO SOSPENDE I «GIOCHI» 38

NELLE SETTIMANE ELETTORALI IL CONSIGLIO VARA GLI ATTI URGENTI 39

ITALIA OGGI

UN IDENTIKIT PER OGNI CONTRIBUENTE..... 40

Gli enti territoriali avranno accesso a una superbanca dati

BENI IN DISCARICA? SENZA FRETTA..... 41

Nuovi prodotti trattabili e reimpiegabili nei processi industriali

CORRIERE ECONOMIA

ECCO QUANTO RENDE DARE I SOLDI ALL'INPS..... 42

Un dipendente che versa, con l'azienda, 370 mila euro ne riceve in totale 500 mila, con una performance media del 36%.

LA STAMPA

PROTEZIONE CIVILE SPA IL GOVERNO CAMBIA LE NORME CONTESTATE..... 44

E Letta rassicura: "Non sarà una società privata"

LA STAMPA TORINO

TASSA SUI RICORSI? MEGLIO PAGARE LA MULTA 45

QUOTIDIANO NAZIONALE

LE REGIONI CAMBINO: MENO SPRECHI, PIÙ' EFFICIENZA 46

IL MATTINO NAPOLI

GLI ENTI LOCALI E L'INNOVAZIONE ALLA MOSTRA IL «FORUM PA»..... 47

LA GAZZETTA DEL SUD

LA FORESTALE "STRUMENTO OPERATIVO" DI GARANZIA DELLA TUTELA AMBIENTALE 48

Protocollo d'intesa stipulato tra il Corpo e la Regione

LE AUTONOMIE.IT

SEMINARIO

La gestione del bilancio di previsione dopo la finanziaria 2010

L'importanza della Legge finanziaria è tale da condizionare in maniera pesante lo scenario nel quale le Autonomie locali si trovano ad operare. Da essa scaturiscono l'ammontare di trasferimenti erariali, il gettito dei tributi locali, i vincoli da rispettare in materia di patto di stabilità: tutte quelle misure cioè che incidono sulla programmazione dei bilanci locali. La trattazione degli argomenti affiancherà al tradizionale approfondimento sulle norme di contabilità anche l'analisi dei principi contabili recentemente aggiornati e riapprovati dall'Osservatorio per la finanza degli enti locali, costituito presso il Ministero degli Interni. Il seminario chiarisce le complessità della manovra finanziaria 2010 e i suoi riflessi sul patto di stabilità interno, sulla programmazione e sull'indebitamento dell'ente locale ed è una guida per fissare gli obiettivi per il triennio 2010/2012.

La giornata di formazione avrà luogo il 2 MARZO 2010 con il relatore il Dr. Matteo ESPOSITO presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, dalle ore 9,30 alle 17,30.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

CICLO DI SEMINARI: PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE IN ABBONAMENTO

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 20 FEBBRAIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-52

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DOPO LA FINANZIARIA 2010

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 2 MARZO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-52

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: GLI APPALTI PUBBLICI NELLA NUOVA DISCIPLINA NAZIONALE E REGIONALE

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 4 MARZO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-52

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: LE ULTIME NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI FISCALITÀ

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 23 MARZO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-52

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: CAUSA DI SERVIZIO E CALCOLO DELL'EQUO INDENNIZZO

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 8 APRILE 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-28-82-52

<http://formazione.asmez.it>

NEWS ENTI LOCALI**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta ufficiale **n. 34 dell'11 febbraio 2010** non contiene documenti di interesse per gli enti locali.

La Gazzetta ufficiale **n. 35 del 12 febbraio 2010** contiene i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2010 Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Orta di Atella.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2010 Regolamento recante le disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010.

NEWS ENTI LOCALI**FISCO****Cgia Mestre, addizionale irpef comuni +1.500% in 10 anni**

Nel 1999, anno della sua prima applicazione, aveva garantito 156 milioni di euro ai circa 2.400 Comuni (pari al 30% del totale) che per primi l'avevano adottata. Nel 2008, invece, i Comuni che se ne sono avvalsi sono stati 6.100 circa (pari al 75,7% del totale) e questa applicazione ha assicurato un gettito complessivo di circa 2,6 mld di euro. Stiamo parlando dell'effetto economico avvenuto con l'introduzione dell'addizionale comunale Irpef che in questi primi 10 anni di vita ha registrato un aumento del gettito di oltre il 1.500% (precisamente il + 1.566%). È questa la denuncia che emerge da una analisi sui tributi locali condotta dalla CGIA di Mestre. In termini economici - sia a fronte dell'aumento dei Comuni che hanno adottato questa nuova imposta locale sia per l'incremento subito dalle aliquote - ciascun contribuente italiano ha dovuto corrispondere un importo medio che è passato, in questi primi 10 anni, da 26 a 104 euro. "È chiaro - commenta Giuseppe Bortolussi segretario della CGIA di Mestre - che bisogna accelerare verso il compimento della riforma federalistica. Obiettivo indispensabile per ridurre la spesa pubblica improduttiva attraverso una maggiore responsabilizzazione ed autonomia finanziaria dei centri di spesa locale. Operazione, una volta realizzata, che comporterà la conseguente riduzione del carico fiscale eccessivamente pesante sui contribuenti italiani e una riduzione dei forti squilibri oggi esistenti tra Nord e Sud del paese e tra regioni a Statuto ordina-

rio e quelle a Statuto speciale'. Ritornando ai dati, l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef può essere stabilita da ciascun Comune sino ad un massimo pari allo 0,8%. I Comuni che applicano l'addizionale comunale Irpef, ricordano dalla CGIA, sono precisamente 6.132 pari al 75,7% del totale dei Comuni italiani. Inoltre, si ricorda che dal maggio del 2008 il Governo ha imposto il blocco degli aumenti di aliquota nonché l'eventuale introduzione per quegli enti locali che non l'avessero ancora fatto. In termini economici i più tassati sono i cittadini liguri con un "peso" medio di circa 133 euro, seguono i marchigiani e i laziali con un dato medio pari a 126 euro e gli emiliano-romagnoli con 109 euro. Chiudono la classifica i valdostani con

66 euro ed i residenti del Trentino Alto Adige che mediamente versano 49 euro. In termini percentuali sono le Marche (97,5% del totale) a presentare il più alto numero di Comuni che hanno adottato l'addizionale comunale Irpef. Segue il Lazio (92,6%), il Veneto (91%) e l'Emilia Romagna (90,8%). Chiudono la classifica la Sardegna (38,2%), il Trentino Alto Adige (5%) e la valle d'Aosta (2,7%). In riferimento all'aliquota effettivamente applicata, sono sempre le Marche (aliquota pari a 0,586) a salire sul gradino più alto del podio. Segue il Lazio (0,537) e la Liguria (0,524). Anche in questo caso chiudono la graduatoria il Trentino Alto Adige (0,262) e la Valle d'Aosta (0,225).

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

SICILIA/RIFIUTI

Slitta di 3 mesi recupero somme anticipate a comuni

I Comuni siciliani avranno 3 mesi in più per iniziare a restituire alla Regione l'anticipazione dei finanziamenti ottenuti per fronteggiare la situazione di crisi finanziaria nel sistema di gestione integrata dei rifiuti. "Visto il perdurare delle condizioni di emergenza pubblica igienico-sanitaria e per non gravare ulteriormente sulle casse degli enti locali siciliani - spiega l'assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, Caterina Chinnici - abbiamo deciso, in accordo con la ragioneria generale, che il recupero delle somme venga effettuato sulle rimanenti 3 trimestralista' del Fondo delle autonomie locali del 2010, a partire dalla seconda". La possibilità di accedere ad un fondo di rotazione, in caso di esigenze di ordine pubblico o di particolari situazioni di emergenza, è prevista dall'articolo 11 della legge finanziaria regionale del 2009. L'anticipazione deve essere nel limite del 30 per cento del Fondo per le autonomie locali e il rimborso andrà fatto entro i 3 anni successivi. Nei prossimi giorni il dipartimento regionale delle Autonomie locali provvederà a comunicare ufficialmente ai Comuni il rinvio del pagamento.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

TAR LAZIO

Carenza di personale giustifica mancanza di trasferimento

L'Amministrazione Pubblica può legittimamente respingere la richiesta del dipendente di essere assegnato ad una sede più vicina a casa se la motivazione è la carenza di personale nella sede di appartenenza. Lo ha precisato il TAR del Lazio che ha preso in esame il ricorso di un dipendente dell'amministrazione penitenziaria che aveva chiesto l'assegnazione temporanea ad una sede più vicina per poter assistere la figlia di tre anni affetta da problemi di salute, anche perché la moglie insegnante aveva a sua volta subito un trasferimento di ufficio in una scuola più lontana. Il TAR ha affermato che l'assenso dell'Amministrazione all'assegnazione temporanea dei pubblici dipendenti con figli di età inferiore a tre anni deve essere subordinata ad una comparazione tra le esigenze datoriali di funzionale organizzazione degli uffici e quelle del lavoratore. Infatti sia l'interesse del lavoratore a realizzare l'unità familiare sia quello dell'Amministrazione all'efficienza ed all'efficacia del servizio hanno pari rilevanza costituzionale. Ne deriva che la carenza di personale nella sede di appartenenza è un motivo sufficiente a giustificare la reiezione della domanda di trasferimento. Basta pertanto - ha proseguito il TAR - questa sola motivazione per il rigetto della domanda perché, se è richiesto un certo organico per assicurare il regolare svolgimento del servizio, la sua riduzione lo compromette; quindi la mancanza anche di un solo dipendente rende l'organico insufficiente e giustifica gli effetti negativi sul regolare svolgimento del servizio.

Fonte: GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TAR LAZIO

NEWS ENTI LOCALI**CALABRIA****Iniziative per "cittadinanza digitale attiva"**

"Le tecnologie digitali non sono soltanto uno strumento indispensabile per promuovere il rinnovamento dell'amministrazione regionale e del sistema sanitario e lo sviluppo nei nuovi settori dell'economia immateriale, così come la Regione sta dimostrando nell'attuazione del POR 2007-2013. Le nuove tecnologie possono anche essere uno strumento straordinario per realizzare nuove e più efficaci forme di partecipazione politica da parte dei cittadini. In questa ottica si sta muovendo l'Unità Organizzativa autonoma "Società dell'Informazione" della Presidenza della Giunta, diretta da Giulio De Petra". Lo si legge in una nota dell'Ufficio stampa della Giunta "Oggi la politica tradizionale - comunica il responsabile dell'Uoa - dal parlamento nazionale alle regioni e fino alle istituzioni dei comuni più piccoli, appare chiusa in se stessa, spesso autoreferenziale e separata

da ciò che di più vivo accade nella società. Ciò appare con grande evidenza anche in Calabria. Nella società intanto, ed in particolare tra le giovani generazioni, si stanno diffondendo esperienze di utilizzo intenso ed efficace delle tecnologie digitali per creare nuove opportunità di socializzazione, di scambio culturale, di intervento politico su temi e territori specifici. E' quindi opportuno che alla competenza ed alla vivacità sociale che si manifesta nelle reti digitali sia data l'opportunità di interagire con le sedi istituzionali, per migliorare le decisioni pubbliche, per partecipare alla loro attuazione, per verificare e controllare i risultati ottenuti, per superare, anche attraverso queste esperienze, le gravi carenze della politica tradizionale. Per tali ragioni la Regione Calabria promuove e sostiene progetti per la "Cittadinanza Digitale Attiva". Al cofinanziamento di progetti di "Cittadinanza Digitale Attiva",

presentati da associazioni di cittadini in partnership con enti locali su politiche giovanili, inclusione sociale, ambiente sostenibile, tutela della salute, promozione della cultura della legalità, ecc, sarà destinata la somma di euro 3.000.000,00 a valere sui fondi POR Calabria FESR 2007-2013 linee di intervento 1.2.1.2 e 1.2.1.3 che costituiranno la dotazione finanziaria di un successivo avviso pubblico. La Regione Calabria, con l'obiettivo di favorire la massima partecipazione, si avvale delle competenze del Foromez per realizzare un intervento di informazione, sensibilizzazione e progettazione partecipata, rivolto ai soggetti interessati al Bando di prossima pubblicazione. Saranno realizzati tre "Laboratori di idee" all'interno del progetto PON Gas "Rafforzamento della capacità amministrativa per un'amministrazione di qualità" di competenza del Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio per la mo-

dernizzazione delle Pubbliche Amministrazioni e più precisamente nella Linea di attività "Democrazia partecipativa e sussidiarietà orizzontale: cambiamenti nei processi decisionali e nelle amministrazioni". I Laboratori di idee hanno l'obiettivo di far emergere prime ipotesi progettuali e possibili partnership di progetto, nell'ottica della integrazione di più soggetti e della promozione di un sapere diffuso si metodi e strumenti della società dell'informazione. Per consentire a tutti i soggetti interessati una più agevole partecipazione i Laboratori saranno tenuti in tre sedi: il 24 febbraio presso la Sala Stampa dell'Università della Calabria, via P.Bucci Arcavacata di Rende dalle ore 9.30 alle 17.00; il 9 marzo presso il Liceo "Galluppi" di Catanzaro, Via Alcide De Gasperi, dalle 9.30 alle 17; il 10 marzo a Reggio Calabria.

Fonte AGI

NEWS ENTI LOCALI

ELEZIONI

Sospesa la comunicazione istituzionale sui mezzi di comunicazione di massa

A partire dall'11 febbraio 2010, data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali delle prossime elezioni amministrative (28/29 marzo 2010), sono temporaneamente sospese tutte le attività di comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche effettuate sui mezzi di comunicazione di massa. Lo stabilisce la circolare diramata il 10 febbraio dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La sospensione avrà termine con la chiusura delle operazioni di voto che coincideranno con gli eventuali ballottaggi per le elezioni amministrative (12 aprile 2010), così come previsto dall'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, 'Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica'. Fanno eccezione le attività di comunicazione indispensabili per l'efficace svolgimento e per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, per le quali le amministrazioni dovranno comunque richiedere un parere preventivo all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Fonte MINISTERO DELL'INTERNO

NEWS ENTI LOCALI**PUBBLICO IMPIEGO****Cartellino per il personale a contatto con il pubblico**

Chi si trova dietro a uno sportello a contatto con il pubblico non potrà più essere anonimo. È scattato da sabato 13 l'obbligo, stabilito dalla riforma Brunetta, di indossare un cartellino con nome e cognome. La norma era già prevista ma poco applicata. Ora ci saranno anche sanzioni per il dirigente inadempiente. Tra gli statali mugugni ma anche soddisfazione. Questa volta non ci sono escamotage né è più possibile sottrarsi. La legge parla chiaro e prevede anche delle sanzioni per il dirigente che non la fa rispettare. Ci riferiamo all'obbligo per il personale dello Stato che opera a contatto con il pubblico, di indossare un cartellino identificativo con il proprio nome e cognome. In alternativa si potrà esporre sulla scrivania una targa con il nominativo. È quanto prevede la riforma «antifannulloni» del ministro Brunetta in vigore da metà novembre e che fa decorrere questa norma dopo novanta giorni. L'obbligo del cartellino che scatta a partire da oggi, già esiste nella pubblica amministrazione, introdotto da una riforma precedente, ma finora non è stato osservato in modo sistematico. Brunetta nell'ambito della sua crociata sull'efficienza e la trasparenza della macchina statale, ha quindi voluto ribadire l'obbligo dell'identificazione prevedendo anche delle sanzioni secondo le norme generali previste dalla legge e dai contratti collettivi. Nell'ottica di responsabilizzare la dirigenza (un elemento già contenuto nelle precedenti riforme ma sul quale Brunetta ha insistito con particolare vigore), il manager pubblico a capo di un ufficio potrà essere punito con un richiamo verbale o scritto qualora un dipendente della sua struttura sia inadempiente. La riforma però prevede l'esenzione di alcune categorie che saranno indicate da uno o più decreti

del presidente del Consiglio o del ministro della Pubblica Amministrazione su proposta del ministro competente. Si tratta di figure professionali con funzioni e compiti tali da non richiedere il cartellino identificativo. La norma ha ricevuto un sostanziale via libera dal Garante per la Privacy: si tratta di «una scelta del legislatore e il Garante ne prende atto», dice il presidente dell'Autorità, Francesco Pizzetti, annunciando la prossima adozione di nuove linee guida sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. «Precise indicazioni - spiega - che si sono rese necessarie considerando che la riforma Brunetta parte dal presupposto che tutto deve essere conoscibile, tranne quello che dev'essere riservato». Secondo il Garante, «è una scelta che premia il principio di pubblicità, si considera l'amministrazione come un servizio e solo residualmente come un esercizio di potere. Prendiamo

atto del rovesciamento del principio precedente che si basava, invece, sulla non conoscibilità e forniremo le nostre valutazioni e il nostro contributo, vigilando sul rispetto delle norme». Soddisfatti i sindacati. Per Salvatore Bosco, segretario generale della Uil Funzione pubblica, «ben venga tutto ciò che può migliorare la qualità nella pubblica amministrazione». Sulla stessa linea la Cgil finora piuttosto critica verso diversi aspetti della riforma Brunetta: «Questo obbligo è una generalizzazione di una norma che in alcuni casi già si applica - afferma il responsabile settori pubblici della Cgil, Michele Gentile - è sicuramente utile per la trasparenza ma spero non si tratti del secondo tempo della campagna antifannulloni del ministro Brunetta. A questo punto, tuttavia, siamo curiosi di conoscere quali saranno le deroghe previste dalla legge».

Fonte ILTEMPO.IT

LOTTA AL CRIMINE - Controllo del territorio/**L'inchiesta.** Il primo bilancio sulla stretta approvata dal Parlamento la scorsa estate

Torna l'«oltraggio» e fa subito il record

Tra i reati previsti dal pacchetto sicurezza, alto gradimento in procura per le offese ai pubblici ufficiali

Non solo lotta all'immigrazione clandestina. Anzi. Contrariamente a quanto ci si poteva attendere, il pacchetto sicurezza sembra avere avuto il massimo della sua efficacia deterrente su altri fronti. Sicuramente su quello della difesa dei cittadini dalle «azioni persecutorie», che tutti ormai conosciamo con il nome di stalking. Forse più inaspettatamente su quello in cui il cittadino assume invece la veste di imputato per l'oltraggio a pubblico ufficiale. È più che una sensazione quella prodotta dalla lettura dei risultati dell'indagine su 60 procure presso i tribunali (campione che ben rappresenta le 166 totali) e su un'ottantina di uffici del giudice di pace. Il bilancio a sei mesi di distanza dalle norme entrate in vigore poco prima di ferragosto del 2009 (eccezion fatta per lo stalking, tenuto invece a battesimo il 25 febbraio 2009), parla chiaro. Sul nuovo reato di immigrazione clandestina si registrano numeri sicuramente di rilievo, ma tutto sommato modesti ri-

spetto alle aspettative. Le sedi della magistratura onoraria censite hanno ricevuto 2.205 segnalazioni dalle procure. Ad esempio, a Milano i fascicoli aperti (al 21 gennaio) erano 233. Il coordinatore dei giudici di pace meneghini, Vito Dattolico, ci ha comunicato che in 25 casi è già stata pronunciata sentenza: 22 volte è stata inflitta una condanna a pena pecuniaria, tre volte è invece scattata l'espulsione. Il record è comunque a Torino (664), seguita da Bologna (364). Sempre nella lotta all'immigrazione clandestina, ma sul fronte tribunali, abbiamo riscontrato oltre 400 segnalazioni contro proprietari di appartamenti affittati a stranieri irregolari. Più complicato è invece comprendere il reale impatto delle modifiche apportate al reato commesso da chi si rifiuta di esibire il documento di riconoscimento o il permesso di soggiorno, perché il sistema informatico degli uffici giudiziari non consente di rilevarlo: complessivamente le segnalazioni sfiorano comunque quota 7mila. Lo stesso di-

scorso vale per alcuni reati contro il patrimonio, modificati l'estate scorsa, come il furto o la rapina. Qui i ritocchi sono minimi ed è difficile stabilire il confine tra vecchia e nuova fattispecie. Più semplice invece il calcolo sulla violazione di domicilio (circa mille denunce arrivate dall'agosto scorso nelle sedi giudiziarie del campione) perché le modifiche hanno inciso solo sull'entità della pena (aumentandone il minimo). Tornando alla magistratura onoraria, i giudici di pace sono anche la cartina di tornasole del match con i writers: le cifre raccolte, solo 22 fascicoli in circa 80 uffici, la dicono lunga sulle difficoltà di combattere gli imbrattatori. Nulla a che vedere con l'autentica esplosione dello stalking (si veda l'articolo a destra) e dell'oltraggio a pubblico ufficiale. E se il "successo" della norma contro gli atti persecutori con ogni evidenza dipende dal vuoto legislativo che è stato colmato, per l'oltraggio la ragione è forse da ricercarsi nella nostalgia dei pubblici ufficiali per un'"arma" di

difesa di cui per lungo tempo sono stati privati. La legge n. 94 del 2009 ha infatti reintrodotto il reato dopo dieci anni di ibernazione. Di cui non sembra aver risentito più di tanto. Tutt'altro. In pochi mesi, il reato depenalizzato a fine 1999 si è ripreso la ribalta: dall'agosto 2009 a oggi sono oltre 1.200 i fascicoli già aperti nelle procure censite (particolarmente complicati sembrano i rapporti pubblico-privato a Bergamo, che con 63 denunce segue di poco il capoluogo lombardo). Le stagioni non proprio esaltanti dei rappresentanti della cosa pubblica hanno probabilmente riacceso il confronto, forse mai sopito. Confronto che passa, spesso e volentieri, con classici scambi di battute («Ma chi credi di essere? Ringrazia che porti la divisa, altrimenti ti facevo vedere io...»). E che finisce, ora di nuovo, in tribunale.

Andrea Maria Candidi



CONSORZIO

ASMEZ

15/02/2010

EDINA
sac. coop. a r.l.

IL SOLE 24ORE – pag.5

I FASCICOLI APERTI IN PROCURA DALL'AGOSTO 2009

Procura	Oltraggio a pubblico ufficiale	Impiego di minori nell'accattonaggio	Stalking	Violazione domicilio	Alloggio clandestino
Acqui Terme (Al)	5	0	3	0	1
Ancona	24	1	46	7	0
Asti	8	0	18	12	0
Bergamo	63	11	88	3	0
Biella	12	0	22	24	1
Bolzano	20	1	64	-	-
Busto Arsizio (Va)	30	1	46	0	0
Caltagirone (Ct)	1	0	30	32	0
Campobasso	20	1	20	0	1
Casale Monferrato (Al)	3	-	25	-	-
Castrovillari (Cs)	8	0	21	1	0
Catania	25	0	93	4	1
Chieti	16	0	16	8	2
Como	23	0	96	1	0
Cremona	14	0	14	0	0
Firenze	58	1	78	10	7
Forlì	27	1	39	31	3
Gela (Cl)	7	0	17	2	0
Genova	56	2	112	13	1
Grosseto	9	2	20	3	0
Lecco	18	3	56	-	0
Livorno	22	1	43	38	0
Locri (Rc)	4	0	9	15	0
Messina	20	1	98	0	6
Milano	74	8	262	125	187
Modena	28	0	40	33	78
Mondovì (Cn)	2	0	10	1	0
Montepulciano (Si)	5	0	2	10	0
Monza	44	1	128	94	37
Nuoro	10	0	7	9	0
Oristano	10	0	17	9	0
Orvieto (Tr)	9	0	8	0	0
Paola (Cs)	10	6	36	36	1
Pavia	7	3	23	23	2
Perugia	55	3	108	50	-
Pescara	28	3	62	5	11
Placenza	8	2	17	13	7
Pinerolo (To)	4	0	11	1	0
Reggio Emilia	17	4	26	1	2
Rimini	20	0	48	37	0
Roma	-	-	232	-	-
Salerno	22	0	92	5	0
Santa Maria C. Vetere (Ce)	25	3	150	4	21
Sassari	34	1	3	26	0
Savona	30	0	42	5	3
Termini Imerese (Pa)	8	0	26	11	0
Terni	13	2	25	1	0
Tivoli (Rm)	13	1	70	7	0
Torino	42	9	299	10	1
Tortona (Al)	3	0	14	3	0
Trapani	14	0	31	31	0
Treviso	45	0	33	52	22
Trieste	34	0	25	35	0
Urbino	5	0	3	1	2
Varese	24	0	39	14	10
Vasto (CH)	5	0	11	9	0
Velletri (RM)	4	0	21	33	5
Venezia	62	1	90	79	-
Vercelli	16	2	31	6	2
Vicenza	13	0	62	10	0
TOTALE CAMPIONE	1.236	75	3.178	993	414

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati forniti dalle procure della Repubblica

WELFARE - La situazione nel paese

Previdenza in equilibrio solo con un super-Pil

Servirebbe una crescita media dell'1,8% all'anno

Giovedì scorso il premier Silvio Berlusconi ha posto il problema delle pensioni in sede Ue; già in autunno Mario Draghi aveva chiesto di pensare a un «aumento significativo» dell'età del ritiro, e la settimana scorsa anche la Corte dei conti ha suonato la stessa musica (si veda Il Sole 24 Ore del 12 febbraio). I conti italiani offrono numeri meno pesanti che in altri paesi, ma la discussione è aperta. Nel futuro la «sostenibilità» della previdenza sarà assicurata da «uno dei sistemi più innovativi» in Europa; a quel futuro, che inizierà dopo il 2038, occorre però arrivarci, attraverso una lunga «transizione problematica», caratterizzata da «rischi molteplici». Parola del governo, che nell'ultima relazione del nucleo di valutazione della spesa pensionistica guidato da Alberto Brambilla mette nero su bianco gli scenari della previdenza italiana. Nel 2009 è costata il

14,9% del Pil, con un aumento di un punto rispetto all'anno scorso (si veda anche il Sole 24 Ore del 4 febbraio), ma la gobba è lontana e per arrivarci bisogna ancora superare una lunga salita. Risultato: per «stabilizzare il rapporto fra spesa pensionistica e Pil», cioè per centrare gli obiettivi di tutte le ultime riforme, sarebbe necessario imboccare una crescita media dell'1,8% all'anno. Lasciando perdere la crisi, che ha abbattuto di 4,9 punti il prodotto 2009, per la dinamica italiana l'obiettivo appare ambizioso anche in tempi normali. Basta un po' di storia: tra 1997 e 2007 (compresi), cioè in uno dei cicli di crescita mondiale più vigorosi, solo infastidito dalla bolla della new economy, il Pil italiano ha fatto segnare in media solo un +1,4%, e solo in quattro anni su 11 ha superato l'asticella dell'1,8 per cento. Immaginare che riesca a farlo ora (per il 2010 è unanimemente e-

cluso) nella difficile fase di uscita dalla recessione sembra un azzardo. Dalla crisi, semmai, può venire una diminuzione dei contributi, che riduce le entrate oggi ma determina importi ancora più leggeri per gli assegni del futuro, guidati dal sistema contributivo puro. È un dato da non trascurare, perché le proiezioni sulle pensioni del futuro già parlano di importi che per i dipendenti oscilleranno tra il 48% e il 67% dell'ultima retribuzione, e un alleggerimento ulteriore creato da buchi contributivi rischia di determinare più di un problema di sostenibilità sociale. Per capirlo basta guardare quel che succede oggi; il vecchio e più generoso sistema retributivo domina ancora il panorama degli assegni, ma gli importi lasciano poco spazio ai sogni di gloria dei pensionati e i tanti interventi per puntellarli, dal «milione al mese» alla quattordicesima e alle maggiorazioni sociali, han-

no alzato la spesa e, come sottolinea il nucleo guidato da Brambilla, hanno «diminuito il “premio” per coloro che versano regolarmente tasse e contributi». Il risultato del sistema sono i 34,6 (2,2 punti di Pil) miliardi di euro che nel 2008 la fiscalità generale ha dovuto assicurare per alimentare la spesa pensionistica. In questo quadro le riforme che negli ultimi anni hanno ingrossato le entrate contributive non sono ancora arrivate a tappare tutte le falle del sistema, e sul 2009 la corte dei conti ha segnalato che la crisi economica sta erodendo anche questo pilastro. Problemi importanti rimangono dalle parti di agricoltori e artigiani. Soprattutto per i primi lo squilibrio è «strutturale», perché la platea degli addetti si assottiglia e nel 2008 i contributi hanno alimentato meno di un terzo delle prestazioni.

Gianni Trovati

WELFARE - La situazione nel paese/**Gli importi degli assegni.**
Italia sempre più divisa

Tra Milano a Catanzaro una distanza del 150%

LA CLASSIFICA Da Nord a Mezzogiorno differenze più ampie del 5% negli ultimi 10 anni - Tra le città del Centro-Sud solo Roma e Taranto in vetta

Anche l'Italia delle pensioni è divisa in due, e anche nell'Italia delle pensioni la distanza fra le due parti del paese si sta allargando. L'anno scorso, secondo gli ultimi dati dell'Inps, una pensione "propriamente detta" (esclusi cioè gli assegni agli invalidi e le prestazioni sociali) di un ex lavoratore dipendente valeva in media a Milano 1.172 euro, una cifra che a Catanzaro si accumulava solo in due mesi e mezzo. Nel capoluogo calabrese, sempre per rimanere ai due estremi, l'88,6% degli assegni si sono fermati sotto quota 750 euro al mese, un valore superato da più della metà (il 53,1%) delle pensioni milanesi. Le regole, è ovvio, sono uguali per tutti,

e le cifre scritte in fondo ai cedolini dipendono in primo luogo dalle dinamiche locali del mercato del lavoro. Fatto sta che tra Nord e Sud gli importi medi viaggiano su livelli diversi, e sempre più lontani tra loro: nelle regioni meridionali l'assegno medio (ex dipendenti ed ex autonomi) si aggira sui 614 euro, e in quelle settentrionali sale del 39,8% e arriva a 858 euro. Negli ultimi 10 anni, poi, gli aumenti nominali hanno fatto crescere le pensioni al Nord del 49%, mentre nel Mezzogiorno gli incrementi medi si sono fermati 5 punti sotto; depurati dell'inflazione del periodo, i risultati si trasformano in +25 e +20 per cento. Nelle regioni del Centro

gli importi medi si avvicinano a quelli settentrionali, ma scontano anche un effetto-Roma che almeno in parte influenza i risultati. La Capitale tallona Milano nella graduatoria generale degli assegni medi agli ex dipendenti (1.165 euro al mese contro i 1.172 di Milano), ma le altre posizioni di testa sono tutte occupate dalle province settentrionali (unica eccezione Livorno, quinta con 1.060 euro, mentre per incontrare un altro territorio del Centro Italia bisogna andare al 26esimo posto, occupato da Firenze con 902 euro in media). L'altro fattore che pesa sui risultati medi provinciali è il ruolo del lavoro autonomo (disciplinato da regole diverse) e, in parte, la geografia dell'evasione contributiva, che

insieme alle differenze di reddito alimenta la distanza fra la previdenza degli ex dipendenti e quella delle ex partite Iva. In media la pensione di un ex dipendente vale il 39,4% in più rispetto a quella di un ex autonomo, ma a livello territoriale si incontrano differenze pesanti: a Roma, Taranto e Bari l'assegno che arriva agli autonomi supera di poco la metà quello che spetta agli ex dipendenti, mentre nelle altre zone la forbice si chiude fino all'eccezione di Ancona, l'unica provincia dove le pensioni degli autonomi battono (di 15 euro) quelle di chi ha lavorato in azienda.

Gianni Trovati

IL SOLE 24ORE – pag.15

LEGISLAZIONE - Esaminati dal comitato di Montecitorio 20 provvedimenti varati negli ultimi dieci mesi

Più chiare sei norme su dieci

Aumentano del 13% gli atti corredati dalle relazioni Air e Atn

Nuove norme all'insegna di una maggiore chiarezza e semplificazione. È quanto si evince dal bilancio degli ultimi dieci mesi del comitato per la legislazione della Camera, che a fine gennaio ha cambiato guida, con l'avvicendamento tra Lino Duilio (Pd) e Antonino Lo Presti (Pdl). Da fine marzo 2009 al termine dello scorso mese il comitato, sotto la presidenza di Duilio, ha esaminato 20 atti legislativi e ha emesso 23 pareri. In 14 casi (ovvero il 61%) sono stati ravvisati contenuti omogenei, che si sono invece rivelati eterogenei (dunque, complessi) per sette provvedimenti (il 30%). Due atti, infine, stanno a metà strada, perché scritti in modo abbastanza comprensibile: è ciò che il comitato indica come contenuto "parzialmente omogeneo". Per

arrivare a queste conclusioni, il comitato ha sezionato gli atti e per dodici di essi ha emesso osservazioni e conclusioni, per sette solo osservazioni, in tre casi ha prodotto raccomandazioni e in un caso – indice di un provvedimento lontano dalla chiarezza – tutti i rilievi (ossia, osservazioni, condizioni e raccomandazioni). Si può, pertanto, pensare che inizi a produrre effetti l'articolo 3 della legge 69/2009, entrata in vigore a inizio luglio dello scorso anno. Quella disposizione, infatti, ha come obiettivo proprio la chiarezza dei testi normativi e chiama in causa il Governo perché quando scrive nuove leggi con le quali si sostituiscono, modificano o abrogano norme vigenti, si preoccupi di indicare espressamente le disposizioni che vanno in soffitta. Medesima accortezza

deve essere adottata quando si effettua un rinvio a disposizioni contenute in altre leggi, decreti, regolamenti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione: le norme richiamate devono essere indicate in forma integrale oppure sintetica. Fondamentale è che se ne capisca il contenuto. Di certo, questa novità è stata adottata dal comitato, che l'ha inserita fra i parametri da tenere in considerazione nella stesura dei pareri. Gli altri indici di valutazione sono rappresentati dalla circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi normativi, emanata nell'aprile 2001 dal presidente della Camera, dalla legge 400/1988 sull'attività normativa del Governo (provvedimento che è stato modificato dall'articolo 3 della legge 69) e dalla legge 212

del 2000 (lo statuto del contribuente). Oltre al contenuto degli atti presi in esame – si è trattato di dodici disegni di legge di conversione, di sette Ddl ordinarie di uno schema di decreto legislativo – il comitato ha preso in considerazione anche il "corredo" dei provvedimenti. Ha, cioè, considerato la presenza o meno dell'Air (Analisi di impatto della regolamentazione) e dell'Atn (Analisi tecnico-normativa) – ovvero, di quelle relazioni che devono quantificare la ricaduta delle nuove leggi – riscontrando un aumento del ricorso a questi strumenti: ne sono risultati, infatti, dotati il 40% dei provvedimenti, contro il 27,5% di quelli esaminati dal comitato tra maggio 2008 e marzo 2009.

Antonello Cherchi

L'AGENDA DEL PARLAMENTO - Tre Dl scadono a fine febbraio

Protezione civile e giustizia i temi caldi delle Camere

L'affaire «Protezione civile spa» e la sfida finale sul milleproroghe approdano alla Camera e prenotano un'altra settimana parlamentare di fuoco. Riservando ancora una volta ben poco spazio alla legislazione ordinaria: i decreti legge restano la priorità pressoché assoluta del Parlamento, con la sola aggiunta dei provvedimenti su processo breve e legittimo impedimento, anch'essi peraltro dettati dall'urgenza del momento per palazzo Chigi, e non (o non ancora) da interventi di riforma di sistema del pianeta giustizia. In vista delle elezioni regionali di fine marzo, restano ormai non più di tre settimane di lavori "normali" a Camera e Senato, sulla cui attività inevitabilmente peserà, rallentandola ulteriormente, la scadenza elettorale amministrativa in arrivo. Alle tensioni elettorali, insomma, si sommano tensioni politiche, che tra giustizia e riforme promesse o più o meno annunciate dal Governo (come le riforme istituzionali), sono destinate ad accendere sempre di più il confronto- scontro tra maggioranza e opposizioni. È soprattutto sulla Camera che si concentra da domani il clou dell'attività legislativa. Si comincia con i due decreti appena licenziati dal Senato, che dovranno essere convertiti entro il 28 febbraio: il Dl 195 su rifiuti e Protezione civile, argomento scottante e attualissimo dopo le inchieste giudiziarie che ne stanno terremotando il vertice e in genere la ge-

stione, e il Dl 194 milleproroghe, che come da tradizione s'è arricchito al Senato di tanti vagoncini più o meno clientelari. Entrambi i decreti, peraltro, in questi giorni seguiranno il loro iter in commissione in sede referente, per arrivare in aula a Montecitorio solo la prossima settimana. Dove il ricorso a un duplice voto di fiducia (il milleproroghe ne ha appena avuto bisogno già a palazzo Madama) non è soltanto un'ipotesi di scuola. Sempre alla Camera, in commissione, saranno poi all'ordine del giorno il processo breve, la legge Comunitaria 2009, il biotestamento e le cure palliative: Comunitaria e cure palliative sbarcheranno in aula a marzo per il voto finale; per il processo breve e il biote-

stamento l'esame in assemblea è invece rinviato almeno ad aprile, se non più in avanti. Al Senato è riservato un calendario solo apparentemente meno impegnativo. In aula a palazzo Madama è atteso in settimana per il voto finale un altro decreto legge in scadenza a fine febbraio: è il Dl 193 sulle procure. Ma la giustizia resta in pole position: in commissione scadono i tempi per gli emendamenti al Ddl sul legittimo impedimento, che tra quindici giorni dovrebbe arrivare in aula, forse contemporaneamente al Ddl collegato alla manovra 2009 sui lavori usuranti.

Roberto Turno

ELEZIONI - Il censimento delle giunte di Camera e Senato sugli incarichi non politici

Stop alla doppia poltrona solo per tre deputati

Adottati criteri soft per valutare le incompatibilità - COSÌ PER SPORT/Sui parlamentari nella giunta del Coni ha prevalso la linea che attribuisce al comitato olimpico carattere culturale e come tale escluso dai divieti

Una certezza c'è: «Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e a una delle camere del Parlamento». È scritto nell'articolo 122 della Costituzione. A chiare lettere, verrebbe da dire. Perché in altre leggi diverse dalla Costituzione si trova altresì detto che lo scranno parlamentare è precluso a chi è presidente di provincia, così come ai sindaci delle grandi città o ancora a chi ricopre cariche in associazioni o enti che gestiscono servizi per conto dello Stato o dallo Stato ricevano contributi diretti o indiretti. Eppure tutti questi divieti – che non esauriscono comunque la lista delle incompatibilità – sono solo apparenti. O almeno non altrettanto chiari come il dettato costituzionale. Basta gettare un'occhiata al lavoro delle giunte delle elezioni di Camera e Senato – gli organismi deputati a decidere chi, in caso di doppio incarico, può star fuori o dentro del Parlamento – per rendersi conto che le regole del gioco cambiano se ad applicarle è Montecitorio o Palazzo Madama nonché a seconda del momento. Fino al 2002 la Camera non aveva accettato che un sindaco di un centro con più di 20mila abitanti vestisse anche i panni di deputato. E così per i presidenti di provincia. In quell'anno, però, il divieto assoluto si è incrinato e la cosiddetta "giurisprudenza Cammarata" (dal nome dell'allora sindaco di Palermo che per primo ha ottenuto dalla giunta delle elezioni il via libera al doppio incarico) ha preso piede, coinvolgendo dal 2004 anche il Senato. Anche nell'attuale legislatura ci si è attenuti a quel principio (si veda l'articolo sotto). Ci sono poi le posizioni non "politiche", riferite a compiti negli enti sportivi, nelle municipalizzate, in società private e a professionisti. La Camera ne ha valutate 24 (trovandone solo tre incompatibili) e 101 il Senato (tutte compatibili). Ma l'esame non è terminato. Alcuni casi si sono rivelati controversi. Montecitorio, per esempio, ha dibattuto a lungo se Lucio Stanca, con un nutrito elenco di cariche in Expo 2015, dovesse essere messo nella condizione di scegliere: o fare il deputato oppure dedicarsi all'evento milanese. Alla fine ha prevalso la linea che possa fare entrambi, sulla falsariga di quanto concesso a Maurizio Lupi, amministratore delegato di Fiera Milano congressi. In quest'ultimo caso, però, è

stata fatta valere la norma (articolo 1 della legge 60/1953) che esclude dal divieto di cumulo le cariche negli enti fieristici. Nel caso di Stanca, invece, la questione si è rivelata più complessa, tanto che Pino Pisicchio (Idv), coordinatore del comitato che all'interno della giunta delle elezioni istruisce le pratiche, ha rilevato – ma senza successo – che Expo 2015 «non è in alcun modo assimilabile alle ordinarie fiere», anche perché riceve contributi dallo Stato. Discorso analogo per coloro che hanno dichiarato incarichi negli enti sportivi. A tutti è stato concesso di conservare la doppia poltrona. Eppure anche in questo caso la situazione non era così chiara. Sempre Pisicchio ha sollevato, in qualità di coordinatore, dubbi sulla posizione di chi fa parte della giunta del Coni, un ente che riceve soldi dallo Stato, presupposto che farebbe scattare, stando all'articolo 2 della legge 60/1953, l'incompatibilità. Ha, invece, finito per prevalere la linea che attribuisce al comitato olimpico carattere soprattutto culturale e, come tale, fuori dal divieto. Anche talune posizioni nei servizi pubblici locali sono state oggetto di discussione e per quanto i parametri di decisione si

siano rivelati diversi a seconda della Camera, tutti gli incarichi sono stati ritenuti compatibili. Montecitorio ha adottato il criterio che se la società svolge un servizio in più realtà territoriali, scatta l'incompatibilità, mentre se la struttura è confinata in ambito strettamente locale, il doppio incarico è consentito. Al Senato hanno, invece, sposato la teoria per cui l'incarico in un ente pubblico è compatibile a seconda di come si configura il rapporto tra ente e amministrazione di riferimento. Se ha natura triadica – coinvolge, cioè, anche gli utenti, nel senso che l'ente eroga servizi al pubblico – scatta l'incompatibilità, poiché si cade nel divieto sancito dall'articolo 2 della legge 60/1953: impossibilità per i parlamentari di ricoprire posizioni in enti che gestiscono «servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione». In caso contrario, si configura un mero nesso strumentale tra ente pubblico e amministrazione di riferimento, e il divieto non sussiste. Il rapporto triadico è stato invocato, per esempio, per la posizione di Alfredo Messina in quanto consigliere di amministrazione di Mediaset. Secondo l'opposizione, Media-

15/02/2010

set è azionista con quota di partecipazione totalitaria al 100% in Rti, che è concessionaria di Rete 4, Canale 5 e Italia 1 nonché titolare di un'autorizzazione per i servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico. Insomma, un rapporto triadico, perché Rti si rivolge agli utenti grazie a una concessione pubblica. È stato invece privilegiato il principio che la mera proprietà di porzioni azionarie (in tal caso, da parte di Mediaset verso Rti) non configura l'incompatibilità. E così Messina può continuare a sedere, oltre che a Palazzo Madama, anche nel Cda di Mediaset.

Antonello Cherchi

ENTI LOCALI. In corsa anche esponenti del Governo

Un viavai di candidati dalle Camere ai Comuni

NESSUN PONTE/Un Ddl bipartisan introduce limiti invalicabili all'eleggibilità di onorevoli e senatori a sindaci nelle città con più di 20mila abitanti IN CANTIERE/Negata ogni possibilità di nomina nelle partecipate per chi negli ultimi tre anni è stato sindaco, assessore o consigliere nel Comune socio

Le regole per fissare una volta per tutte le incompatibilità, soprattutto fra il seggio parlamentare e la sedia in giunta o in consiglio negli enti locali, è all'esame (da luglio) della commissione affari costituzionali del Senato. Quelle per bloccare le porte girevoli fra i comuni e le loro società sono state approvate (a dicembre) dal governo, nel regolamento che attua la riforma dei servizi pubblici locali, ma aspettano ancora il via libera della conferenza unificata. Nel frattempo succede di tutto. Sul viavai tra Parlamento e politica locale domina un paradosso: il viaggio dal comune al parlamento (o alla regione) è impossibile, quello in senso contrario è all'ordine del giorno, come dimostrano anche le elezioni del prossimo marzo. In corsa per le poltrone locali ci sono anche tre esponenti del governo: il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta a Venezia, il vicesegretario alle infrastrutture Roberto Castelli a Lecco e il ministro delle Pari opportunità Mara Carfagna alla Regione Campania. Gli unici problemi, in caso di succes-

so, dovrebbero riguardare quest'ultima, che incapperà contro la legge dell'82 (la 154) che vieta di sovrapporre l'incarico di ministro (o di parlamentare) a quello di consigliere regionale. Con tutta la buona volontà, però, nemmeno i ministri - parlamentari - candidati alle prossime elezioni potranno alimentare nuovi record nell'affollamento di incarichi intorno a un solo politico. Daniele Molgora, per esempio, già oggi indossa tre giacche, quella da deputato, da sottosegretario all'Economia e da presidente della provincia di Brescia. Il disegno di legge che vuole tagliare questi ponti è bipartisan (lo hanno firmato Follini e Sanna per il Pd, e Augello e D'Alia per il Pdl), e per azzerare ogni bizantinismo su incompatibilità e ineleggibilità introduce semplicemente il divieto fra il mandato parlamentare e quello da sindaco di un comune con più di 20mila abitanti o da presidente di provincia. Niente limiti, invece, per le altre cariche locali, che già oggi mantengono un fitto dialogo con le due camere; Maurizio Leo, assessore al Bilancio al comune di Roma, è anche deputato e

presidente di commissione (quella di Montecitorio chiamata a vigilare sull'anagrafe tributaria), e sempre in Campidoglio anche il vicesindaco Mauro Cutrufo è impegnato in Parlamento (è senatore). Per non essere da meno, anche Milano colloca sulla poltrona da vicesindaco un parlamentare di lungo corso: si tratta di Riccardo De Corato, alla Camera da due legislature dopo tre mandati passati a Palazzo Madama. La trama dei divieti proposti nel disegno di legge si concentra però su altre poltrone che spesso tentano i parlamentari; se il progetto sarà approvato, deputati e senatori non potranno per esempio essere nominati dal governo o dalle amministrazioni centrali per cariche in altre amministrazioni pubbliche o entrare in aziende pubbliche con il ruolo di direttore, consigliere d'amministrazione o membro del consiglio di amministrazione. Porte chiuse anche per i deputati e i senatori che aspireranno a cariche di vertice nelle aziende in cui lo stato ha una partecipazione superiore al 10 per cento. Sul problema dei rapporti troppo stretti fra i vertici degli enti locali e

quelli delle loro società partecipate, invece, il regolamento che attua la riforma dei servizi pubblici locali rappresenta il secondo tentativo, dopo quello abortito nella scorsa legislatura. Il testo licenziato dal governo vieta la poltrona di consigliere di amministrazione nelle partecipate a chiunque abbia svolto negli ultimi tre anni qualsiasi incarico politico nel comune socio. Il blocco è assoluto, nel senso che non si limita a vincolare sindaci e assessori, ma si applica anche ai consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, e a quelli circoscrizionali: per tutti loro non sarà possibile entrare nei cda degli enti in cui hanno operato. In teoria, quindi, il muro potrebbe essere aggirato solo con accordi incrociati tra enti, ma bisogna tener conto del fatto che la regola si applica anche a unioni di comuni e comunità montane. Agli ex politici (negli ultimi due anni, però, anziché negli ultimi tre) sarà vietato anche far parte della commissioni di gara per i servizi affidati dal loro ente.

Gianni Trovati

COMUNICAZIONE SOCIALE - Nel 2009 sono raddoppiate le campagne per informare i cittadini

Il Governo parla con lo spot

Spesi complessivamente 28 milioni per i passaggi su tutti i media

È pur sempre pubblicità, ma con l'occhio rivolto a problematiche sociali. E prende piede: nel 2009, infatti, le comunicazioni realizzate dal Governo sono state 53, più del doppio rispetto a quelle del 2008, anno che però sconta il cambio di guardia a Palazzo Chigi. I temi vanno dalla salute alla cultura, dalle informazioni sugli adempimenti amministrativi alla guida sicura. Ci sono gli spot con testimonial illustri, come quelli in cui i giocatori più forti del campionato di calcio italiano lanciano un messaggio contro l'uso delle sostanze stupefacenti. Oppure quelli che informano sui nuovi servizi della pubblica amministrazione. E ancora campagne contro la violenza sulle donne o l'omofobia, ma anche su argomenti più leggeri, come l'invito ad andare al teatro. «Informare i cittadini con un linguaggio semplice e diretto su temi di rilevanza sociale o di pubblico interesse è un dovere dell'amministrazione, senza dimenticare però l'impronta istituzionale che distingue le campagne del Governo dalle altre campagne pubblicitarie». A spiegarlo è Elisa Grande, capo del diparti-

mento per l'informazione e l'editoria di Palazzo Chigi, che si è occupata, tra le altre, della campagna che ha affidato a Topo Gigio la spiegazione delle regole per far fronte all'influenza. Uno spot che ha bucato lo schermo anche per effetto dell'emotività della prima ora circa l'andamento del nuovo virus. Topo Gigio è riuscito – sostengono gli ideatori della campagna – a far entrare nell'uso comune, soprattutto dei ragazzi, semplici comportamenti di prevenzione, come lavarsi le mani e gettare il fazzoletto usato. Il budget impegnato dal Palazzo Chigi per realizzare parte delle campagne di comunicazione sociale del 2009 è stato di 11 milioni di euro, di cui circa 7 per l'acquisto di spazi sulla stampa e le radio nazionali, 1,9 sulle radio e tv locali e 2,1 milioni su tv commerciali e altri mezzi. Una pianificazione delle risorse che ha rispettato – sostengono al dipartimento dell'informazione – le percentuali di destinazione indicate dalla legge 150 del 2000, secondo cui almeno il 60% degli investimenti pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa deve essere destinato alla stampa e alle radio na-

zionali, il 15% alle tv e radio locali e il restante 25% su altri mezzi. Impossibile, invece, sapere come sono stati, più nel dettaglio, impiegati i soldi spesi dai ministeri e se i testimonial sono stati (e quanto) pagati. Da Palazzo Chigi rimandano alle singole amministrazioni che hanno organizzato le campagne. Oltre alla presidenza del consiglio, infatti, ci sono anche i dicasteri ad aver messo mano al portafoglio. Quello delle Pari opportunità ha investito 7,5 milioni, mentre la Salute ha speso circa 6,5 milioni per gli spot sull'Aids, la promozione della donazione degli organi e dei trapianti e le campagne di informazione contro l'alcolismo (comunicazioni sociali che, tra l'altro, sono previste per legge). C'è invece chi ha potuto utilizzare i fondi europei: è il caso del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la cui campagna sull'inclusione sociale degli immigrati è costata circa 3,3 milioni di euro ed è stata finanziata con il fondo europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi. Per cercare di ottimizzare le risorse del 2010, il dipartimento per l'informazione sta cercando di raggiungere,

come previsto dalla legge 150/2000, accordi quadro con le principali concessionarie di pubblicità. L'obiettivo è «definire criteri omogenei di acquisto per le amministrazioni degli spazi pubblicitari, in modo che – spiega Elisa Grande – l'amministrazione diventi una sorta di unico grande acquirente e sia possibile ottenere prezzi ancora più vantaggiosi». Anche il 2010 sarà un anno di spot sociali. A oggi sono sette quelli passati su giornali, radio e tv, ma sono già diverse le campagne in cantiere per i prossimi mesi. Si pensa di rilanciare quella sulla lettura, in concomitanza con la prima giornata nazionale per la promozione della lettura del 23 maggio. Dovrebbe poi essere realizzata una campagna a favore delle azioni di sostegno a distanza e una in occasione della giornata del malato oncologico, mentre proseguiranno gli spot sulla posta elettronica certificata, sulla tutela della biodiversità, sul risparmio energetico, nonché quelli contro l'Aids, la droga e gli infortuni sul lavoro.

Serena Riselli

AFFARI ESTERI

Dove siamo nel mondo

Promuovere i servizi dell'unità di crisi degli Affari esteri

AMBIENTE

Il tempo che serve

Sensibilizzare i cittadini sul rispetto dell'ambiente

Spiaggia libera

Pulizia delle spiagge e raccolta differenziata sui litorali

BENI CULTURALI

Italia tesoro d'Europa (giornate europee del patrimonio)

Apertura gratuita dei luoghi della cultura

Riscopriili

Valorizzare patrimonio artistico

Salviamo l'arte in Abruzzo

Raccolta fondi

DIFESA

Grazie ragazzi

Ricordare il 4 novembre

ENIT E RAI

Italia Much More

Rilanciare il turismo nei mercati internazionali

GUARDIA COSTIERA

Emergenza in mare

Promuovere il numero telefonico

INFRASTRUTTURE

Sulla buona strada

Invitare a una guida prudente

LAVORO

Buoni lavoro (voucher)

Promuovere i buoni lavoro

In regola. Emersione e legalità per un lavoro sicuro

Contrastare il lavoro sommerso e gli infortuni sul lavoro

LAVORO, SALUTEE POL.SOCIALI

Abbandono animali d'affezione

Contrastare l'abbandono dei cani

MONOPOLI DI STATO

Gioco responsabile

Rischi uso sconsiderato del gioco

PARI OPPORTUNITÀ

1522-È l'ora di reagire

Accoglienza telefonica per le vittime di violenza

Campagna contro lo stalking

Contrastare lo stalking

Nessuna differenza

Campagna contro l'omofobia

Nessuno escluso

Contrastare la pratica delle mutilazioni genitali femminili

Respect women respect the world

Contro la violenza sulle donne

Se ami qualcuno dagli peso
Contro l'anoressia e la bulimia

PARI OPPORTUNITÀ E INTERNO

800 290 290-Cancella la tratta
Numero verde antitratta

PARI OPP. E ISTRUZIONE

Io dico no alla violenza
Contrastare le forme di violenza, intolleranza e discriminazione

POLITICHE AGRICOLE, ASS. CONSUMATORI E ISMEA

Sms consumatori
Servizio ai cittadini sui prezzi dei principali prodotti agroalimentari

POLITICHE COMUNITARIE

Elezioni europee 2009
Invitare i cittadini a votare

POLITICHE SOCIALI

Ragazzi vediamoci chiaro
Sensibilizzare i giovani sui danni dall'abuso di alcol

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Emergenza terremoto Abruzzo: gli strumenti per ripartire
Misure, agevolazioni, contributi per i cittadini colpiti dal terremoto

Fai goal nella vita, non usare le droghe

Campagna contro la droga

Il teatro allunga la vita

Promuovere il teatro

Incendi boschivi

Sensibilizzare i cittadini sugli incendi nei boschi

Invito a teatro

Promuovere il teatro

La forza dell'Aquila

Raccogliere fondi a sostegno delle vittime del sisma in Abruzzo

Leggere è il cibo della mente: passaparola!

Invitare gli italiani a leggere

Premio Matteotti 2009

Quinta edizione del premio

Servizio civile. Una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri

Promuovere i bandi di selezione per i volontari del servizio civile

Servizio informativo "Tuttofamiglia"

Promuovere un call center e un sito web sul tema

XVI Giochi del Mediterraneo Pescara 2009

Pubblicizzare i Giochi del Mediterraneo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E POLITICHE SOCIALI

30 secondi-anniversario sui diritti dell'infanzia

Evidenziare i diritti dei minori

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E PUBBLICITÀ PROGRESSO

Napoli. Bella ieri, bella oggi, bella domani

Evidenziare la rinascita di Napoli dopo l'emergenza rifiuti

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Linea Amica

Pubblicizzare i servizi della Pa

Pec- Posta elettronica certificata

Incentivare uso della Pec

SALUTE

Il fumo uccide: difenditi

Contrastare contro il tabagismo

La fertilità è un bene comune

Prevenire l'infertilità

Lotta e prevenzione Aids

Incentivare i test Hiv

Un donatore moltiplica la vita

Promuovere la donazione e il trapianto di organi, tessuti e cellule

SALUTE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Campagna sulla vaccinazione influenzale

Promuovere la vaccinazione

Campagna informativa sull'influenza A

Prevenire l'influenza

SALUTE IN COLLABORAZIONE CON AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA DI ROMA

Endometriosi, quello che non so di me

Informare i cittadini sui sintomi e sulle conseguenze

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Semplificazione normativa

Ridurre gli oneri e i tempi amministrativi

SVILUPPO ECONOMICO

Lotta alla contraffazione 2009

Contrastare la vendita di prodotti industriali contraffatti

SVILUPPO ECONOMICO E AUTORITÀ ENERGIA E GAS

Bonus elettrico

Informare le famiglie sulle modalità per chiedere il "bonus elettrico"

TURISMO

Le sette vie d'Abruzzo

Promuovere l'Abruzzo

Replay- parole chiave

Pubblicizzare il progetto comunitario per la competitività delle aziende turistiche

Turisti a 4 zampe

Fornire notizie sulle strutture turistiche che ospitano animali

CASSAZIONE - Si consolida la giurisprudenza di garanzia

Il giudice ordinario rimborsa i danni della lite fiscale inutile

Per mancata autotutela o «abbandono»

La regola che «chi cagiona un danno ad altri deve risarcirlo» vale anche per l'amministrazione finanziaria. Se dunque il fisco, per qualsiasi ragione, costringe il contribuente a ricorrere contro un atto impositivo del quale sia già stata evidenziata – inutilmente – l'illegittimità e/o l'infondatezza, prima di giungere al ricorso, i danni, arrecati al contribuente (ricorrente), devono essere pagati dall'amministrazione. È questo in sintesi l'interessante filone giurisprudenziale segnato da una serie di sentenze della Corte di cassazione, l'ultima delle quali è la n. 698 del 19 gennaio scorso. La norma di riferimento è l'articolo 2043 del Codice civile in base al quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. I casi che in concreto possono verificarsi sono vari, i più frequenti tuttavia sono due: 1) il contribuente riceve un avviso di accertamen-

to e rilevando l'infondatezza o l'illegittimità del medesimo ne chiede l'annullamento dell'ufficio in via di autotutela. L'ufficio ignora o rifiuta la richiesta con la conseguenza che il contribuente è costretto a impugnare l'atto impositivo. Al termine del contenzioso il giudice dà ragione al contribuente e non condanna alle spese l'amministrazione; 2) la seconda casistica è analoga alla precedente con la sola variante che l'ufficio, a prescindere dall'istanza di autotutela presentata, o meno, dal contribuente, una volta che si è visto notificare il ricorso, chiede al giudice tributario la cessazione della materia del contendere. Anche in queste ipotesi normalmente le spese vengono compensate. Si tratta quindi di casi in cui il contribuente è costretto a ricorrere. O comunque a sostenere spese per contrastare una pretesa impositiva palesemente infondata, nonostante la richiesta di annullare tale atto mediante autotutela. Il problema che si pone, in linea

di principio, è stabilire se la pubblica amministrazione e, nel caso di specie, quella finanziaria, possa essere ritenuta responsabile per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo. Secondo la Suprema corte (da ultimo 689/2010) nel caso in cui l'autotutela non venga tempestivamente adottata, al punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d'altro genere per proporre ricorso per l'annullamento dell'atto, la responsabilità della amministrazione permane ed è innegabile. La Corte di cassazione era già intervenuta in passato sull'argomento giungendo peraltro alle medesime conclusioni (sentenza n. 13801/2004). Va detto, peraltro, che di recente anche le Sezioni unite (n. 6315/2009), nel ritenere non impugnabile innanzi agli organi di giustizia amministrativa eventuali atti prodromici dell'accertamento (autorizzazione, eccetera), avevano evidenziato che eventuali comportamenti lesivi dei diritti soggettivi

rientrano nella valutazione del giudice ordinario. Nella pratica, una volta ottenuta la sentenza di accoglimento del ricorso (senza condanna alle spese per l'amministrazione) occorrerà verificare se per quella vicenda il contribuente si era fattivamente adoperato per evitare di proporre ricorso invocando l'annullamento dell'atto. Può ancora verificarsi che impugnato l'atto, per il quale inutilmente si era chiesto in precedenza l'annullamento, l'ufficio chieda al giudice la cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che tutte le spese sostenute dal contribuente per il ricorso restano a suo carico se l'Ufficio non viene condannato alle spese. A questo punto, secondo le indicazioni della Suprema corte il contribuente potrà rivolgersi al giudice ordinario (tribunale ordinario o giudice di pace) al fine di chiedere il risarcimento del danno ingiustamente subito.

**Francesco Falcone
Antonio Iorio**

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.4

TRIBUTI LOCALI - Assoggettati gli edifici non in regola e privi del certificato di abitabilità

Sì all'Ici su immobili abusivi

L'immobile abusivo e in attesa di condono non sfugge all'Ici. Lo precisa la Cassazione con la sentenza 1850/10. La questione finita sul tavolo della Corte ha visto protagonista un cittadino, che ha eccepito in sede di legittimità come l'immobile oltre a essere abusivo non fosse completato e quindi abitato. Il privato aveva originariamente ricevuto un avviso di accertamento ai fini Tarsu relativamente alle annualità d'imposta 1993-1996 e sulla scorta di tale atto veniva richiesto anche il pagamento dell'Ici in considerazione che anche l'immobile abusivamente realizzato e in attesa di condono, deve essere assoggettato all'imposta e che nella fattispecie l'immobile risultava occupato ai fini abitativi. Ipotesi questa

che il contribuente aveva fermamente respinto nei precedenti gradi di giudizio rilevando che si trattava di immobile ancora da condonare e privo del certificato di abitabilità. I supremi giudici si sono soffermati, invece, ad analizzare gli stralci dei verbali redatti dalla polizia municipale di Napoli, prodotti dal privato nel merito, dai quali emergeva una situazione diversa. L'immobile sicuramente era da completare e i lavori erano fermi, ma dalle carte non si riusciva a capire di quale immobile o parte di esso si stesse trattando. La sentenza rileva quindi la presenza di una costruzione da ultimare, ma non per questo non abitata, ben potendo essere abitato anche un immobile non completo e privo del certificato di abitabilità, atteso che il presupposto impositivo va

ricercato nell'occupazione o nella semplice detenzione del bene, indipendentemente dalla sua abitabilità intesa in senso strettamente giuridico. I giudici, peraltro, hanno rilevato come non fosse meritevole di accoglimento la tesi del contribuente secondo cui la proprietà del bene potesse essere sancita solo a condono avvenuto. Evidentemente non soddisfatto il privato aveva anche dedotto la violazione e falsa applicazione del regolamento del comune di Napoli, dei principi in tema di adozione di atti amministrativi e degli articoli 2 e 3 del Dlgs 504/92, evidenziando quindi l'inesistenza giuridica dell'avviso e quindi la sua inefficacia perché firmato dal dirigente e non dal funzionario responsabile. Questione sulla quale la Corte non si è potu-

ta pronunciare in quanto proposta direttamente in sede di legittimità e non sottoposta al giudizio di merito. La Cassazione, a tal proposito, ha ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la questione in sede di legittimità, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, secondo il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto.

Giampaolo Piagnerelli

PROROGA PGT - Scadenza al 31 marzo 2011

Un anno in più per i Piani lombardi ma senza varianti

Slitta di un anno il termine per approvare i piani di governo del territorio (Pgt): i molti comuni lombardi, tra cui Milano, che ancora non si sono dotati di questo strumento avranno tempo sino al 31 marzo 2011, data in cui decadrà l'efficacia dei Prg. La previsione è dettata dall'articolo 21 della legge regionale n. 7/2010 dello scorso 5 febbraio, che dispone altre importanti modifiche alla disciplina urbanistica ed edilizia della legge regionale n. 12/2005. Lo slittamento non è indolore. Ai comuni che entro il prossimo 31 marzo non avranno almeno adottato il Pgt sarà preclusa la possibilità di approvare varianti semplificate o puntuali alla propria disciplina urbanistica, fatta eccezione per le modifiche conseguenti all'approvazione di: a) progetti in variante ai sensi dell'articolo 5 del Dpr 447/1998 (sportello unico per le attività produttive); b) varianti urbanistiche ai sensi della legge regionale 23/1997, finalizzate alla realizzazione di opere di

interesse pubblico, di carattere sanitario, socio-sanitario, assistenziale o sociale, anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione esecutiva; c) accordi di programma ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2/2003 (programmazione negoziata regionale); d) programmi integrati di intervento che non abbiano rilevanza regionale. Sarà comunque possibile approvare tutte le varianti previste dall'ordinamento, sempre che ne sia stato avviato il procedimento entro il 31 marzo 2010: pare dunque sufficiente la presentazione della domanda di variante, anche mediante il protocollo della richiesta di autorizzazione di piani attuativi in variante. Le limitazioni alle varianti non si applicano comunque ai comuni interessati dalla realizzazione delle opere essenziali per l'Expo (Milano, Rho, Pero, Baranzate, Arese). Ulteriori modifiche introdotte dalla legge 7/2010 concernono: - l'obbligo per il titolare del

permesso di costruire di presentare, a seguito della ultimazione dei lavori, allo sportello unico per l'edilizia, insieme alla richiesta di accatastamento dell'edificio, gli elaborati di aggiornamento del data base topografico e di certificazione energetica in forma digitale; - le modalità di gestione del fondo regionale derivante dalla maggiorazione del contributo di costruzione per gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole; - l'adeguamento delle disposizioni regionali a quelle del Dlgs n. 42/2004, come modificato dal Dlgs n. 78/2009. Meritano attenzione anche altre due disposizioni. La prima riguarda lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione del valore delle opere urbanizzative (parcheggi, aree a verde, strade) realizzate dai privati (articolo 46, comma 2, lettera b), legge 12/2005), che ora può intervenire anche in modo indifferenziato, per cui il valore delle opere di urbanizzazione primaria può essere dedotto anche dal valore del contributo

correlato alle urbanizzazioni secondarie e viceversa. Cesano così le difficoltà operative evidenziate dalla prassi (di recente censurata dalla Corte dei Conti), che già si era attestata sulla disciplina ora introdotta. L'altra norma considera ristrutturazione edilizia anche la demolizione e ricostruzione che modifica la sagoma dell'edificio, precisando che «la ricostruzione dell'edificio deve intendersi senza vincolo di sagoma» (articolo 22, legge regionale n. 7/2010). La disposizione - la cui valenza interpretativa parrebbe giustificare l'applicazione retroattiva - vuole porre riparo alle decisioni del Tar Lombardia (sezioni di Milano e di Brescia) che hanno annullato diversi titoli edilizi che avevano considerato di ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione infedeli e quindi, a detta del Tar, in contrasto con il Testo unico sull'edilizia che la legge regionale non avrebbe inteso disapplicare.

Guido A. Inzaghi

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.13**CONTENZIOSO****Dia bloccata: danni legati al valore del terreno**

A quanto ammonta il risarcimento dovuto dal Comune per l'illegittimo diniego di costruire se, prima che il ricorso sia deciso, l'area perde l'edificabilità? Al quesito risponde il Tar Milano con la sentenza n. 3209, depositata lo scorso 2 dicembre. Una cooperativa edilizia ha impugnato l'ordine comunale di non dar corso alla Dia presentata nel 2004 per la realizzazione di una palazzina residenziale, chiedendo anche il risarcimento dei danni subiti per il ritardo nell'edificazione. Durante il giudizio, però, il Comune ha reso l'area inedificabile con un nuovo strumento urbanistico: strumento anch'esso impugnato dalla cooperativa, che ha chiesto - in caso di rigetto del ricorso contro il nuovo piano - la condanna del Comune al pagamento del danno. Il Tar, annullando l'ordine di non eseguire i lavori (che erroneamente il Comune aveva ritenuto subordinati

all'approvazione di un piano attuativo), ha respinto il ricorso contro la variante urbanistica. Su queste basi, la sentenza n. 3209/2009 esamina la domanda di risarcimento premettendo che la nuova valutazione della domanda va fatta con riferimento alla disciplina urbanistica vigente al momento in cui viene notificata al Comune la sentenza di annullamento del diniego (Consiglio di Stato, Ad. Plen. 8 gennaio 1986, n. 1). Secondo il Tar, il provvedimento con cui il Comune ha inibito la realizzazione delle opere oggetto della Dia ha negato ingiustamente l'edificazione dell'immobile. La tutela di annullamento, quindi, non è sufficiente ad assicurare la reintegrazione di tale situazione giuridica, proprio a causa della sopravvenuta disciplina urbanistica: si è pertanto verificato un danno ingiusto, che va risarcito. Quando all'elemento soggettivo, la sentenza afferma poi che non è

richiesto al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa della p.a.: basta invocare l'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo di colpa. In conclusione, secondo la sentenza, nel caso di specie si è sicuramente verificato il danno consistente nella perdita dell'originaria destinazione residenziale, che il collegio ha ritenuto di poter determinare in questo modo: calcolando la differenza tra il valore che l'area aveva al momento del provvedimento inibitorio e quello che aveva al momento della delibera di approvazione del nuovo piano. La decisione, che appare corretta nella quantificazione del danno, evidenzia però diversi spunti critici. In primo luogo, il danno risarcito pare non derivare tanto dal provvedimento ritenuto illegittimo (l'ordine di non eseguire i lavori), bensì da un atto riconosciu-

to legittimo dal Tar, ossia la variante urbanistica che ha reso inedificabile l'area. Ancora, l'efficacia retroattiva dell'annullamento dell'ordine che aveva inibito l'avvio dei lavori, disposto dal Tar, parrebbe ridare efficacia alla Dia (si apre però il problema di capire se i termini di uno e tre anni per iniziare e concludere le opere possano ritenersi sospesi durante la pendenza del giudizio). Infine, la decisione non considera che il Comune, pure a fronte del mutato assetto urbanistico dell'area, mantiene comunque la facoltà di consentire l'attività edificatoria (eventualmente attraverso una variante ad hoc), per cui la condanna dell'ente a risarcire la perdita dell'edificabilità sarebbe potuta giungere solo dopo che l'ente non avesse esercitato tale facoltà.

G.I.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.15

SERVIZI - Il governo accorcia i tempi - Pronti i regolamenti su selezione, organizzazione e personale

Gare del gas in 129 ambiti

In arrivo i decreti che riformano l'affidamento della distribuzione

Le regole delle gare per la concessione del servizio di distribuzione del gas sono in dirittura d'arrivo e con esse la definizione dei nuovi ambiti territoriali minimi. La definizione degli ambiti (e delle modalità di svolgimento delle gare) era stata demandata ai decreti attuativi del ministro per lo sviluppo economico dall'articolo 46-bis della legge 222/2007. L'articolo 15 della legge 166/2009, ritoccando la riforma dei servizi pubblici locali (articolo 23-bis, comma 1, legge 133/2008) ha ripreso la norma precedente, individuando il termine di determinazione nel 31 dicembre 2010 e, come macroparametri, le interconnessioni degli impianti di distribuzione, le specificità territoriali e il numero dei clienti finali. Il ministero ora prova a tagliare i tempi, e ha definito tre schemi di decreto ora sottoposti a consultazione: uno sulla definizione degli ambiti, uno per la regolazione delle gare e uno per la salvaguardia dell'occupazione

del personale dei gestori uscenti. La determinazione degli ambiti (Atm) costituisce il presupposto essenziale per l'avvio del processo di sviluppo delle gare, ma il decreto individua tale momento anche come cesura tra vecchio e nuovo sistema di gestione. Nel periodo di prima applicazione del nuovo regime (articolo 3) il gestore che ha vinto la gara d'ambito subentra progressivamente nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione gas dell'ambito alla scadenza delle singole concessioni, a meno di un'anticipata risoluzione concordata fra gestore uscente ed ente locale. Gli enti che hanno gare in corso e non sono arrivati all'aggiudicazione procedono a un nuovo affidamento del servizio in conformità con le nuove regole. Il decreto individua 129 ambiti (per le grandi aree urbane e industriali sono previsti più ambiti, come i 4 di Torino e Milano e i 3 di Roma, Napoli, Bergamo e Brescia): in ciascuno di essi gli enti locali affidano il servizio in

forma associata tramite gara unica. La procedura è disciplinata dal decreto gare, il quale stabilisce (articolo 2) che i comuni concedenti di ogni Atm individuano un comune capofila o la provincia o una società patrimoniale quale stazione appaltante. Le gare per il gas sono regolate solo in parte dal codice dei contratti pubblici. Il Dm che ne definisce i criteri precisa infatti che il Dlgs 163/ 2006 si applica automaticamente solo per gli articoli 30 e 216, nonché per la parte IV (sul contenzioso): ogni altra disposizione da riportare alla disciplina della procedura selettiva deve essere esplicitamente richiamata. Lo stesso decreto gare individua varie norme che regolano aspetti operativi e procedurali con modalità diverse da quelle stabilite dal codice dei contratti. L'articolo 9 struttura uno schema dettagliato del bando e del disciplinare tipo, prevedendone la vincolatività per le stazioni appaltanti, tanto che eventuali scostamenti, nonché la scelta dei punteggi, vanno giu-

stificati in una nota. Anche i criteri e la distribuzione dei pesi ponderali sono composti secondo un elevato livello di articolazione dei tre macro elementi, individuati nelle condizioni economiche (articolo 13: sconti su tariffe, maggiori investimenti in rete, per un massimo di 20-25 punti), nei criteri di sicurezza (articolo 14: standard di controllo rete e impianti, per un massimo di 25-40 punti) e nei piani di investimento (articolo 15: interventi manutentivi, di potenziamento, per un massimo di 40-50 punti). Il decreto-gare comprende nei documenti essenziali anche il contratto di servizio (il quale deve contenere specifiche clausole regolative degli investimenti) e stabilisce che l'offerta va corredata dal piano industriale previsionale per gli anni di durata dell'affidamento redatto secondo lo schema contenuto nel disciplinare di gara tipo.

Alberto Barbiero

SERVIZI - Infrastrutture. La transizione

Passaggio soft per gli impianti

TRASPARENZA - I titolari uscenti devono rendere disponibili i dati su reti, clienti e cespiti e ricevono un rimborso pari alle immobilizzazioni

Nelle procedure per l'affidamento del servizio gas gli impianti sono elementi essenziali per l'impostazione ottimale del rapporto con il soggetto gestore. Lo schema del decreto gare riconosce (articolo 7) che il sistema delle reti e delle infrastrutture per la distribuzione del gas ha una composizione proprietaria complessa, riferibile in parte agli enti locali e in parte a soggetti diversi (ad esempio società patrimoniali), ma anche ai concessionari uscenti. La porzione dei comuni e delle loro patrimoniali non cambia di proprietà nel rinnovo dell'affidamento, mentre in caso di devoluzione gratuita l'ente concedente ha il diritto alla proprietà dell'impianto. Se una parte dirette e impianti sia del gestore uscente, quello subentrante acquisisce la proprietà del relativo impianto (o porzione), con il vincolo di farlo rientrare nella piena disponibilità dell'ente concedente alla fine del periodo di affidamento. Per consentire la corretta gestione delle reti nella gara, i gestori in scadenza devono (articolo 4) fornire all'ente locale concedente molte informazioni, tra cui lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas naturale con indicazione della proprietà dei singoli tratti di rete, le obbligazioni finanziarie in essere, e una relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione. Il gestore uscente deve poi permettere l'accesso al proprio impianto ai rappresentanti dell'ente concedente e ai concorrenti della gara, e di rendere disponibile al gestore subentrante la banca dati di utenza, il libro cespiti e gli altri dati rilevanti per l'esercizio del-

l'attività. I titolari delle concessioni cessanti sono comunque garantiti da un rimborso, per il quale è prevista una disciplina sia per il primo periodo di applicazione della normativa (articolo 5), sia per il periodo a regime (articolo 6). In quest'ultimo caso l'indennizzo è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località, incluse le immobilizzazioni in corso e quelle addizionali, relativamente alla porzione di proprietà del gestore. Sempre in termini di massima garanzia per le strutture, i gestori degli impianti con scadenza della concessione successiva alla gara sono tenuti a presentare anche il piano di sviluppo delle reti per l'intero periodo residuo di concessione. Anche per i soggetti subentranti nella gestione il quadro di obblighi è molto articolato e prevede (articolo 8) soprat-

tutto oneri economici. Il gestore aggiudicatario deve versare alla stazione appaltante un corrispettivo unitario per la copertura degli oneri della gara, un corrispettivo annuale a rimborso degli oneri di vigilanza al soggetto espletante tale attività, e al proprietario dell'impianto la remunerazione del capitale investito netto e il corrispondente ammortamento, all'ente locale dove insistono le reti il pagamento della tassa di occupazione del suolo e sottosuolo di tutto l'impianto. Molto rilevante è anche l'obbligo di salvaguardia delle condizioni occupazionali, che impone (articolo 10, comma 10) al nuovo gestore è tenuto la tutela all'occupazione del personale dei gestori uscenti addetto alla gestione locale degli impianti.

SERVIZI - Valutazioni. I criteri di scelta

Premiati esperienza e fatturato

I «GIUDICI»/Le commissioni saranno composte da cinque membri e saranno create solo dopo la scadenza dei termini previsti per le domande

Gli schemi di riforma degli affidamenti del gas definiscono un processo selettivo molto rigoroso e altamente professionalizzato. I potenziali concorrenti sono Spa, Srl (anche a partecipazione pubblica) e cooperative a responsabilità limitata (sono gli stessi soggetti individuati dall'articolo 14, comma 5 del Dlgs 164/2000). Il sistema dei parametri che consentono l'accesso al confronto è dettagliato sia con riferimento alle condizioni ostative che alla connotazione delle capacità aziendali. I requisiti generali richiesti sono conformati a quelli previsti dall'articolo 38 del Codice appalti, con due specificazioni: non è fatta rientrare nelle cause di esclusione l'applicazione di sanzioni da parte dell'Authority per l'energia e non

possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo indicate dall'articolo 2359 del Codice civile. Il decreto individua poi dettagliati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Tra i primi ha rilievo determinante un fatturato medio annuo pari al valore del servizio oggetto di gara, da dimostrare con i bilanci degli ultimi tre anni. L'esperienza gestionale va invece dimostrata evidenziando, tra l'altro, la titolarità di concessioni di impianti di distribuzione del gas naturale per un numero di clienti pari almeno al 50% dei clienti previsti nell'ambito oggetto di gara, nonché la capacità di operare in conformità con la regolazione di sicurezza. La disciplina della commissione di

gara (articolo 11) stabilisce regole di composizione e di operatività diverse da quelle fissate dall'articolo 84 del Dlgs 163/2006. L'organismo deve essere composto da cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione gas, dei servizi pubblici locali o degli appalti pubblici; la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione (mentre nel codice è cadenzata dopo la presentazione delle offerte). Un dato originale è rinvenibile nella previsione che riserva alla Regione la nomina di uno o più componenti della commissione, in rapporto a particolari casistiche, mentre alla stazione appaltante è garantita la designazione

degli altri membri e del presidente. In termini analoghi ai principi regolatori dell'attività delle commissioni giudicatrici, i commissari non devono essere in potenziale conflitto di interesse, in quanto, in particolare, non devono aver svolto incarichi relativi al servizio nei due anni precedenti, ricoperto cariche negli enti locali dell'ambito. L'efficacia del processo valutativo è garantita da una specifica disciplina (articolo 16) della valutazione di congruità delle offerte, fondata su tre differenti elementi rivelatori dell'eventuale anomalia, ma che permette di procedere all'analisi anche quando un punteggio, anche parziale, appaia anormalmente elevato rispetto alle altre offerte.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.15**SEGRETARI - Nuovo round sugli stipendi****Il tribunale somma maggiorazioni e «galleggiamento»**

La telenovela sul rapporto fra maggiorazione della retribuzione di posizione e il cosiddetto « galleggiamento » dei segretari comunali e provinciali si arricchisce di una nuova puntata. Il Tribunale di Pistoia, su ricorso del segretario della locale amministrazione provinciale, afferma che i due istituti non si influenzano fra di loro, e che quindi nella determinazione del galleggiamento non si deve tener conto della presenza della maggiorazione. Come si ricorderà, il tormentone ha preso piede dall'applicazione dell'articolo 41, commi 4 e 5, dell'articolo 41 del Contratto nazionale del 16 maggio 2001: il comma 4 prevede che il segretario ha diritto a una maggiorazione della retribuzione di posizione in quanto allo stesso vengono attribuiti attività gestionale, incarichi aggiuntivi ovvero progetti speciali, secondo l'accordo decentra-

to del 22 dicembre 2003; il comma successivo stabilisce il «galleggiamento » affermando che la retribuzione di posizione del segretario, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, non può essere inferiore alla medesima voce stipendiale in godimento ai dirigenti o ai titolari di posizione organizzativa presenti nell'ente, nel suo importo più elevato. Aran, Ragioneria generale dello Stato e Funzione Pubblica sono concordi nell'affermare che, per determinare il «galleggiamento », si deve confrontare la sommatoria fra retribuzione di posizione e relativa maggiorazione con la retribuzione di posizione dirigenziale o del titolare di posizione organizzativa più elevata. Il Tribunale di Pistoia, invece, afferma che i due istituti devono rimanere distinti e il galleggiamento si quantifica prendendo come riferimento la sola retribuzione di posi-

zione del segretario, prescindendo dalla maggiorazione. Osserva il Tribunale che la tesi contraria comporterebbe «una discriminazione peggiorativa in danno» ai segretari ai quali vengano attribuiti, come detto, ulteriori funzioni o compiti, compensati con la maggiorazione della retribuzione di posizione, in conflitto con il principio di «corrispettività della remunerazione delle prestazioni». Il giudice rileva anche che la tesi contraria comporterebbe anche un danno a livello previdenziale, in quanto la maggiorazione rientra nella quota A della pensione, mentre il galleggiamento rientra nella quota B. Alla luce della pronuncia, come si devono comportare adesso gli enti? La sentenza riguarda ovviamente la Provincia di Pistoia, ed è peraltro probabile che venga proposto appello visto che Ragioneria generale, Funzione pubblica e

Aran si erano già pronunciate sulla controversia in un senso contrario rispetto a quello indicato dal tribunale toscano. Per le altre amministrazioni, invece, vige tuttora il divieto «di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche », come stabilito dall'articolo 41, comma 6, del Dl 207/2008, convertito nella legge 13/2009. Ne consegue che comuni e province devono continuare a seguire le indicazioni a suo tempo fornite dalle autorità centrali; al segretario che non concorda con questa posizione non resta che rivolgersi a un tribunale, sulle orme del collega della Provincia di Pistoia.

**Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan**

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI — pag.15

AFFIDAMENTI - Sentenza del Tar Emilia Romagna sulle attività a rilevanza economica

La redditività vieta la gestione diretta

LE CONSEGUENZE/Secondo questa linea parcheggi, spazzamento e impianti sportivi impongono la gara oppure la società mista o in house

Gli enti locali non possono più gestire direttamente i servizi pubblici locali con rilevanza economica, ma devono ricorrere ad uno dei modelli individuati dall'articolo 23-bis della legge 133/2008. Il Tar Emilia-Romagna, sezione di Bologna, con la sentenza 460/2010 ha affermato il principio della prevalenza dei modelli strutturati dal quadro normativo, affrontando la questione sollevata da un'impresa privata contro la delibera di un comune, finalizzata a definire gli indirizzi per la gestione diretta dell'illuminazione votiva. La gestione in economia di un servizio pubblico è caratterizzata dall'esercizio delle attività da parte delle strutture della stessa amministrazione locale. Questo modulo tuttavia era stato superato dalla riforma del 2003, che lo aveva escluso dalle opzioni utilizzabili per i servizi con rilevanza economica. Nella sentenza si evidenzia che le parti ancora vigenti dell'articolo 113 del Dlgs

267/2000 non prevedono l'esercizio in forma di amministrazione diretta per attività significative per il mercato, e che questa soluzione non è attuabile a maggior ragione dopo la riforma di settore operata dall'articolo 23-bis. La norma prevede infatti che la modalità ordinaria di gestione sia quella della gara o, in via eccezionale, dell'affidamento a società in house, ma mai la gestione diretta. Poiché il servizio di illuminazione votiva all'interno dei cimiteri comunali è classificato da una significativa giurisprudenza nell'ambito dei servizi con rilevanza economica, la sentenza rileva l'illegittimità di un atto che opti invece per un modello gestionale in economia, imputabile direttamente all'amministrazione comunale. Il dettato normativo non sembra quindi lasciare margine alcuno di scelta agli enti locali, che a fronte del carattere redditivo di un servizio non possono più esercitarlo "in proprio", ma devono ricorrere alla

gara, alla società mista o, al più, alla società in house, comunque riconducendo la gestione a un soggetto distinto. La pronuncia si pone nel solco di significativi precedenti, che hanno determinato la prevalenza delle prefigurazioni codificate sulle possibilità di scelta operativa degli enti: si pensi all'affidamento del servizio idrico gestito dalle unicamente Autorità d'ambito con il necessario ricorso ai modelli stabiliti dal Dlgs 152/2006 (come rilevato dal Tar Lombardia Brescia, sezione II, con la sentenza 2238/ 2009). Le implicazioni della sentenza riguardano un'ampia serie di servizi pubblici, qualificabili (potenzialmente) come attività con rilevanza economica, ma gestiti da molti comuni in via diretta. In questo novero rientrano ad esempio la gestione dei parcheggi e delle aree di sosta, lo spazzamento (attività che fa parte del ciclo integrato dei rifiuti), la gestione delle spiagge libere, e quella di alcuni impianti sportivi

(come le piscine). L'articolo 23-bis assume tuttavia come riferimento la nozione di servizi di interesse generale sviluppata in ambito comunitario, che implica la qualificazione in chiave economica o meno sulla base di valutazioni che devono essere effettuate dall'ente affidante a fronte di un'analisi della redditività potenziale dell'attività, del mercato di riferimento, della rilevanza dell'intervento pubblico nel processo produttivo, e dell'incidenza di peculiarità del contesto sulle dinamiche concorrenziali. Le amministrazioni locali devono quindi analizzare le attività attualmente gestite in via diretta, verificando quali di esse possano essere effettivamente qualificate in chiave di rilevanza economica, nonché impostando un percorso strategico per la definizione di nuovi modelli gestionali, compatibili con il sistema delineato dall'articolo 23-bis.

Al.Ba.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.16

PERSONALE - Previsto dal 2002, l'istituto non è attuato dalle amministrazioni

Vicedirigenza al via anche senza contratti

Le indicazioni della giurisprudenza ordinaria

Continua la confusione in merito alla vicedirigenza, istituita ormai da otto anni ma disapplicata dalle pubbliche amministrazioni. Molte richieste, anche recenti, si sono scontrate con la remissione di competenza da parte del Consiglio di Stato, che ha rimandato la palla alla giustizia ordinaria. E proprio dai tribunali arrivano gli orientamenti più interessanti, a partire da quello per cui la vicedirigenza può essere riconosciuta anche in mancanza della contrattazione collettiva, sebbene imposta dalla legge Brunetta. L'indicazione arriva dal tribunale di Roma, che con la sentenza 12847/2009 ha disapplicato l'articolo 8 della legge 15/09 riconoscendo a un ministeriale il diritto all'inquadramento nell'area di vicedirigenza e un risarcimento di 15mila euro per mancata precedente asse-

gnazione e per danno alla professionalità frustrata dalla mancata progressione di carriera. Insomma, sembra un monito alla contrattazione collettiva: occorre sbloccare subito la situazione. La vicedirigenza è nata per legge nel 2002, ma a oggi non ha ancora trovato una definizione certa. E pensare che nel Dlgs 165 del 2001, l'articolo 17-bis è rubricato proprio sotto la voce «vicedirigenza», e al comma 2 è pure previsto che l'istituto si possa applicare a tutte le amministrazioni pubbliche, tra cui anche regioni ed enti locali, che mantengono salve le loro competenze. Ma qui ci si arena. Un decreto del ministro per la Funzione pubblica, mai emanato, dovrebbe individuare l'equivalenza delle posizioni tra i dipendenti dei ministeri e quelli delle altre Pa. I vari governi che si sono succeduti non

hanno minimamente dato soluzione al dilemma; c'è chi ha tentato di cancellare l'istituto, e chi ha finto di non vedere che era già stato previsto in diverse norme. La vicedirigenza è quindi lì, immobile, ad attendere che qualcosa si sblocchi. Ma chi deve dare il via? Il legislatore o la contrattazione? Siamo in presenza, ancora una volta, di una norma, l'articolo 17-bis, che non istituisce e neppure delega. Si limita a dare un'indicazione, che in quasi otto anni non è stata seguita. Nel frattempo però qualcosa ha provato a muoversi per via legale, da parte di dipendenti che si sono rivolti al giudice ordinario o al giudice amministrativo, con qualche esito favorevole per i pretendenti (Tribunale di Roma 4399/08, Tar Lazio 4266/07). La questione non si è comunque risolta neppure dopo l'entrata in vigore dell'articolo 8 della

legge 15/2009, norma interpretativa – e pertanto retroattiva – che rinvia alla contrattazione nazionale l'esclusiva competenza in materia di vicedirigenza, facendo comunque salvi gli effetti delle sentenze già emesse. Secondo l'orientamento prevalente dei giudici amministrativi, le controversie relative ai procedimenti di contrattazione collettiva sulla vicedirigenza sono attribuite in via esclusiva alla giurisdizione ordinaria (Tar Lazio 12864/09, Consiglio di Stato 8928/09), ma non mancano pronunce di segno contrario che hanno imposto alle amministrazioni titolari dei poteri di indirizzo in materia di contrattazione collettiva l'obbligo di adottare le relative determinazioni (Cga Sicilia 488/09 e 43/10).

**Gianluca Bertagna
Giuseppe Debenedetto**

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.16

CORTE DEI CONTI - Sì all'aumento per ricapitalizzare un'azienda

La Tarsu può coprire i buchi

La ricapitalizzazione di società pubblica che gestisce lo smaltimento dei rifiuti può essere coperta da un aumento della Tarsu. A chiarirlo è la sezione regionale della Corte dei conti del Piemonte (delibera 2/2010) illustrando la possibilità di ripianare le perdite, derivanti da una condanna, di una partecipata. La questione nasce da una sentenza del Consiglio di Stato che ha condannato una società pubblica a un forte risarcimento per un danno arrecato a un'impresa privata per il mancato affidamento della concessione e gestione decennale di due impianti. La corte ricorda gli effetti di queste operazioni sui bilanci degli enti locali, il cui risultato finale va consolidato con i costi e ricavi della gestione operativa delle partecipate. Il ripetersi di perdite in una società può essere sintomo di insufficiente produttività e utilità per l'ente proprietario, che deve tenerne conto nelle proprie scelte gestionali. Poiché la ricapitalizzazione per perdite non può configurarsi come investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, legge 350/2003, il suo finanziamento impone una attenta verifica delle ripercussioni sull'equilibrio corrente. Non solo è preclusa la via dell'indebitamento, ma l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato va disposto nei limiti fissati dall'articolo 187 del Dlgs 267/2000. Sulla possibilità di aumentare il gettito Tarsu per coprire l'onere derivante al gestore da una condanna, la corte richiama il blocco fiscale (articolo 77-bis, comma 30 della legge 133/2008), che congela la leva fiscale con l'eccezione della Tarsu. La modifica del tributo non può però prescindere dall'obbligo di motivazione imposto dall'articolo 69, comma 2, del Dlgs 507/93, secondo cui devono essere indicate le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati sui costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima del costo. Vanno poi indicati anche i limiti al gettito e i criteri di misurazione delle tariffe.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.16**RIFIUTI - Tra Corte costituzionale e Ctr Per l'Iva sulla**

Tia non esistono le basi «oggettive»

IL CONFLITTO/La commissione toscana autorizza l'imposta per le società ma contrasta con gli orientamenti comunitari e delle Entrate

La commissione tributaria della Toscana (si veda Il Sole 24 Ore del 6 febbraio scorso) è tornata sulla questione dell'applicabilità dell'Iva sulla tariffa rifiuti sostenendo che l'imposta può essere richiesta se a gestire il servizio è un organismo societario. La pronuncia ha di nuovo mescolato le carte, ma difficilmente una Ctr può mettere in crisi l'impianto delineato dalla Corte costituzionale nella sentenza 238/2009: la Tia, hanno chiarito i giudici delle leggi, è un tributo, e la sua riscossione dà luogo all'applicazione di una entrata che non è mai corrispettiva di un servizio reso. Ne consegue che la stessa non può essere assoggettata a Iva, per difetto del presupposto oggettivo dell'imposta (corrispettivo per cessione di beni o prestazione di servizi), a prescindere dalla sussistenza del requisito soggettivo (esercizio di

imprese arti e professioni). L'unica motivazione offerta dalla sentenza della Ctr è l'affermazione secondo cui «quando un servizio destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico sia effettuato in regime di impresa sul corrispettivo dovuto si applica l'Iva». Il richiamo all'articolo 6, comma 13, della legge 133/1999, nel ragionamento dei giudici serve a confermare questo assunto. Come a dire che l'assoggettamento a Iva di un tributo dipende dalla sussistenza del requisito soggettivo e non dal presupposto oggettivo dell'imposta. L'affermazione appare doppiamente infondata. Da un lato, la tassa si applica non perché esiste un rapporto contrattuale con l'utente ma perché si verifica il presupposto previsto dalla legge. Nel caso della Tia, questo è rappresentato dall'occupazione o detenzione di locali, che ha un colle-

gamento molto mediato con la produzione di rifiuti. Per questo i tributi non possono mai qualificarsi come corrispettivi di un servizio. Ciò appare già sufficiente a escludere l'applicazione dell'Iva, senza indagare ulteriormente sulla natura del soggetto che percepisce l'entrata tributaria. Il tutto senza scomodare l'articolo 13 della direttiva 112/2006, secondo cui gli enti pubblici e i privati concessionari di un servizio pubblico, quando agiscono in veste autoritativa, sono esclusi dal campo Iva. In realtà, la tesi della correlazione tra esercizio d'impresa e applicazione dell'Iva sulle entrate tributarie è stata da tempo abbandonata dalla stessa agenzia delle Entrate: già con la risoluzione 25/E del 2003, l'Agenzia aveva valorizzato il solo presupposto oggettivo per rilevare l'esclusione da imposta dei diritti sulle pubbliche affis-

sioni. Anche sui rapporti tra gestori e comuni occorre fare chiarezza. Accertata la natura tributaria della Tia, questa è oggetto di un'obbligazione indisponibile, in quanto retta dalla riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione. I tributi non possono quindi "scompare" dal bilancio comunale e la Tia deve trovare posto tra le entrate, come accade per la Tarsu. Ne consegue che il gestore incassa la tariffa e la riversa al comune, così come accade per un qualsiasi concessionario di tributi locali, e il comune gira al gestore le somme dovute a titolo di compenso per l'attività prestata, a fronte della emissione di una fattura regolarmente assoggettata a Iva da parte del gestore stesso.

Luigi Lovecchio

CONSIGLIO DI STATO - Limiti al diritto

Accesso selettivo per l'associazione

Il diritto di accesso agli atti in relazione ad interessi diffusi come quelli rappresentati da un'associazione sindacale non giustifica un generalizzato diritto alla conoscenza di quei documenti che non incidono in via diretta e immediata sugli interessi dell'associazione o di un proprio iscritto. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza 24/2010. La pronuncia nasce da una richiesta di accesso avanzata da un'associazione sindacale del personale di pubblica sicurezza che aveva considerato l'indisponibilità di un poligono di tiro, a causa del protrarsi dei lavori di ristrutturazione. Il Consiglio di Stato, pronunciandosi sui ricorsi dell'associazione in seguito ai dinieghi dell'amministrazione di accedere a una serie di documenti, ha ribadito che il diritto di accesso non si configura mai come un'azione popolare, ma postula sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti. La domanda di accesso va specificata con un preciso riferimento alle circostanze lesive dell'interesse tutelato, non potendo mirare a un mero sindacato ispettivo sull'attività dell'amministrazione (si veda Consiglio di Stato 555/2006 e 668/2007). Nel caso poi di un'associazione sindacale, il collegio ha confermato come questa possa essere legittimata all'accesso di «atti e documenti amministrativi, tanto in relazione alla posizione dei singoli iscritti che di un interesse proprio dell'organizzazione il quale sia rapportabile a una posizione di parte del conflitto collettivo che intercorre istituzional-mente tra sindacato e datore di lavoro e quindi, nel settore pubblico, tra sindacato e amministrazione che agisca nella veste di datore di lavoro ». Tuttavia ha precisato che la legittimazione non può tradursi in iniziative di controllo generalizzato sull'amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti preposti alla gestione del rapporto di lavoro.

Raffaele Cusmai

TAR - Ordinanze contro i videopoker

Solo il sindaco sospende i «giochi»

È illegittimo per incompetenza il provvedimento del dirigente comunale che ha sospeso l'autorizzazione commerciale per la distribuzione e la gestione di apparecchi di divertimento e intrattenimento, perché la competenza per questi provvedimenti è del sindaco come ufficiale di governo. Così ha stabilito il Tar Toscana, sezione II, n. 2972/2009, che ha stabilito i principi della disciplina delle autorizzazioni commerciali quando esse riguardano l'ordine e la sicurezza pubblica. Il caso riguardava una società che

distribuiva e gestiva apparecchi automatici da divertimento, e che aveva violato le prescrizioni stabilite nell'articolo 110, comma 9, del Testo unico di pubblica sicurezza 773/1931, tra cui il divieto che la vincita fosse in denaro. Il dirigente comunale aveva sospeso l'autorizzazione della gestione di questa attività per nove giorni, ma il Tar ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni: 1) L'articolo 110, comma 10 del Testo unico di pubblica sicurezza stabilisce che «se l'autore degli illeciti (...) è titolare di licenza o di auto-

rizzazione (?), le licenze o autorizzazioni sono sospese (?) dal sindaco competente, con ordinanza motivata (?)»; 2) Il potere di sospensione di queste autorizzazioni attiene alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica; 3) In conseguenza, tale potere spetta al sindaco, nella sua qualità di ufficiale di governo, in base all'articolo 54 del Dlgs 267/2000, modificato dalla legge 125/2008. La sentenza è esatta. Si potrebbe obiettare che la sospensione riguardava un'autorizzazione commerciale, e quindi un'attività di gestione, la cui

competenza è ora dei dirigenti. Ma l'obiezione non sarebbe persuasiva. Infatti, in questo caso la materia del commercio incide sull'ordine e la sicurezza pubblica, e nello stesso articolo 110 del Testo unico di pubblica sicurezza sono stabiliti dei divieti che riguardano l'ordine e la sicurezza pubblica, come la riproduzione, in questi apparecchi, del poker e delle sue regole fondamentali, e la partecipazione a tali giochi dei minori di 18 anni.

Vittorio Italia

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.16**ANCI RISPONDE****Nelle settimane elettorali il consiglio vara gli atti urgenti**

Dopo l'indizione dei comizi elettorali, il consiglio comunale deve limitarsi agli atti «urgenti e improrogabili» (articolo 38, comma 5, Dlgs 267/2000). La ratio risiede nella necessità di garantire i principi di buona amministrazione e di continuità dell'attività amministrativa. Per individuare gli atti con questi requisiti, il parametro risiede nell'attività amministrativa che va portata a compimento secondo tempi e modalità previste dal Dlgs 267. Rientrano tra questi atti il bilancio, il conto consuntivo del Peg e, in generale, tutti quelli la cui omissione provocherebbe un danno per l'ente e un'inerzia non giustificata nella cura dell'interesse pubblico. La valutazione è rimessa all'organo che deve emanare l'atto, assumendosene la responsabilità. Necessario, quindi, che la deliberazione sia adeguatamente motivata, soprattutto per gli atti per cui non è prescritto un termine perentorio.

Daniele Formiconi**Il rendiconto**

L'articolo 38, comma 5, del Dlgs n. 267/2000 limita l'operatività del Consiglio Comunale, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, all'assunzione di atti urgenti ed improrogabili. Alla luce di ciò, nel caso in cui non fosse possibile, per motivi documentabili, approvare il rendiconto entro il 30 aprile, lo si può approvare nel mese di maggio o si dovrà rinviare l'approvazione dopo l'esito delle elezioni con il rinvio di tutte le operazioni di notifica del conto ai nuovi consiglieri?

Si ritiene che sia possibile approvare il rendiconto anche successivamente al 30 aprile, e cioè anche dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali; infatti, l'approvazione del rendiconto rientra tra gli atti urgenti ed improrogabili previsti dall'articolo 38, comma 5, del Tuel.

I debiti fuori bilancio

Premesso che questo comune andrà al rinnovo degli organi politici nelle prossime elezioni amministrative e che dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali i consigli comunali possono adottare soltanto gli atti urgenti e improrogabili (articolo 38, comma 5, del Tuel); considerato, inoltre, che con sentenza già depositata presso la cancelleria della corte d'Appello, questo Ente è stato condannato ad un risarcimento in denaro verso terzi, si chiede se il conseguente riconoscimento del debito fuori bilancio (articolo 194 del Tuel) possa essere considerato un atto urgente ed improrogabile approvabile dall'organo consiliare anche dopo la pubblicazione del sopra citato decreto di indizione dei comizi elettorali?

Si ritiene che il riconoscimento di debiti fuori bilancio rientri tra gli atti urgenti ed improrogabili previsti dall'articolo 38, comma 5, del Tuel. Infatti, il punto 82 del Principio contabile n. 2 elaborato dall'Osservatorio per la finanza locale, afferma che «al riconoscimento della legittimità e contestuale finanziamento dei debiti fuori bilancio?? deve provvedersi con procedura d'urgenza, con la sottoposizione al Consiglio ?». Ciò è anche motivato dal fatto che al decorrere del tempo spesso è collegato l'onere che grava sulla amministrazione.

La surroga del consigliere

La surroga di un consigliere comunale che ha presentato le dimissioni rientra nella fattispecie degli atti urgenti e improrogabili che il consiglio comunale, può adottare dopo pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali?

Il caso di surroga del consigliere dimissionario rientra tra gli adempimenti dovuti con termine preciso, secondo il dettato dello stesso articolo 38, comma 8 del Tuel (il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga...); a tale adempimento non si fa luogo soltanto nel caso di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b, n. 3. Pertanto, in caso di dimissioni di un consigliere, la surroga è un atto dovuto, e rientra tra quelli non soggetti ai limiti di cui al comma 5 dell'articolo 38, essendo già insorto, in capo al subentrante, lo ius ad officium dal momento dell'esecutività, immediata ed irrevocabile, delle dimissioni.

Alcuni effetti dall'indagine sull'anagrafe tributaria in prospettiva del federalismo fiscale

Un identikit per ogni contribuente

Gli enti territoriali avranno accesso a una superbanca dati

Il profilo fiscale è in rampa di lancio. L'inserimento dell'Ici e dei tributi locali in anagrafe tributaria permetterà al fisco di associare il pagamento di ogni tributo a una sorta di identikit reddituale del soggetto passivo e consentirà in tal modo di ottenere un quadro organico anche del tessuto economico e sociale a ogni livello territoriale. Si tratta di una manovra di largo respiro i cui effetti non tarderanno a farsi sentire sul gettito legato, in particolare, alla casa. Settore quest'ultimo che in termini di entrate vale ogni anno circa 43 miliardi di euro (si veda altro servizio in pagina). Sono questi i maggiori spunti di riflessione offerti dall'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale, resa in sede di audizione del direttore generale delle finanze presso la commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria del 4 febbraio 2010. Questi servizi offrirebbero la possibilità di confrontare, allineare e integrare contemporaneamente i dati posseduti dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia del territorio, dall'Agenzia delle dogane con

quelli posseduti dagli enti territoriali. In proposito, va infatti considerato come, nonostante queste possibilità di accesso al patrimonio di dati dell'anagrafe tributaria siano attive già da qualche anno, si è rilevato che un numero elevato di enti territoriali (in prevalenza i comuni più piccoli, ma anche alcuni enti di maggiore dimensione) non utilizza le informazioni rese disponibili. Peraltro, molti enti non dispongono né delle risorse finanziarie per sviluppare proprie soluzioni informatiche per l'elaborazione dei dati tributari acquisiti, né delle professionalità adeguate per gestire e governare i tributi di propria competenza. **Il profilo fiscale.** L'Anagrafe tributaria nella sua nuova versione potenziata dovrebbe poter rendere disponibile a ogni ente territoriale una specifica banca dati integrata per migliorare l'azione di controllo e per effettuare indagini e analisi di qualsiasi tipo sulla platea dei contribuenti di competenza. È in quest'ottica che viene alla luce la banca dati sulla fiscalità immobiliare in corso di realizzazione presso il dipartimento delle finanze, che potrà successi-

vamente essere ampliata con ulteriori informazioni presenti nell'anagrafe. In pratica, ogni qualvolta un documento (dichiarazione, bollettino di pagamento, avviso di accertamento ecc.) viene elaborato da un sistema informativo dell'ente territoriale, in contemporanea avviene un'operazione di accesso all'anagrafe tributaria, intesa come sistema unitario, per verificare la validità dei codici fiscali indicati, per associare in modo corretto i dati anagrafici al soggetto cui si riferiscono, per controllare la validità di un identificativo immobiliare e altro ancora. **L'esigenza del controllo territoriale.** La necessità primaria dei sistemi informativi degli enti territoriali è quella di disporre tempestivamente dei dati acquisiti dall'Anagrafe tributaria, ai fini d'una corretta identificazione dei soggetti d'imposta, persone fisiche e società (codice fiscale, indirizzo, anagrafica, posizione reddituale, attività economica esercitata ecc.) e degli elementi identificativi delle basi imponibili (codici identificativi di terreni e fabbricati, localizzazione, valore e caratteristiche, ecc; targhe e

caratteristiche degli autoveicoli ecc.). **Attuali sistemi di condivisione.** Allo stato attuale coesistono diverse modalità di accesso degli enti territoriali all'anagrafe tributaria, quali, per esempio l'accesso puntuale, attivo per regioni e comuni, con la visualizzazione della situazione fiscale e reddituale di un singolo soggetto residente nel territorio di competenza, attraverso servizi offerti dal sistema di interscambio tra Anagrafe tributaria ed enti locali (Siatel - Sistema interscambio anagrafe tributaria enti locali - Agenzia delle entrate). Oppure la fornitura massiva dei dati delle dichiarazioni annuali dei redditi, resi disponibili a regioni e comuni dall'Agenzia delle entrate relative ai soggetti con domicilio fiscale o sede legale nel territorio di competenza. Infine, la fornitura periodica ai comuni, da parte dell'Agenzia del territorio, di dati sugli immobili trasmessi attraverso uno specifico sistema d'interscambio (Sister - Sistema interscambio territorio - Agenzia del territorio).

Filippo De Magistris

All'esame della camera la legge Comunitaria 2009 con le novità per la gestione dei rifiuti

Beni in discarica? Senza fretta

Nuovi prodotti trattabili e reimpiegabili nei processi industriali

Comunicazioni al Registro nazionale Raee entro il 28 febbraio 2010 da parte dei soggetti coinvolti nella filiera delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddette «Aee»), nuove regole per il finanziamento della gestione dei relativi rifiuti («Raee»), allargamento della nozione di «sottoprodotto». È all'esame della camera dei deputati per il rush finale (considerata l'imminente citata scadenza di fine mese) e rafforzata da ulteriori disposizioni in campo ambientale la «Legge Comunitaria 2009», disposizioni introdotte dal senato nel passaggio dello scorso 28 gennaio 2010 a fianco di quelle già previste dal disegno originario in tema di tutela penale dell'ambiente, upgrade della qualità delle acque superficiali, lotta ai cambiamenti climatici (si veda ItaliaOggi Sette del 18 gennaio 2010).

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). Produttori di apparecchi da illuminazione e produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in generale dovranno comunicare entro il 28 febbraio 2010 al Registro nazionale Raee, rispettivamente, gli apparecchi da illuminazione immessi sul mercato per gli anni 2007 e 2008 e le informazioni dei Raee raccolti ed esportati negli anni 2006,

2007 e 2008. Cambiano le opzioni di finanziamento cui i produttori di Raee derivanti da Aee domestici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 («Raee nuovi») potranno aderire. La scelta sarà tra un sistema individuale e un sistema «collettivo adeguato», con la possibilità di stipulare contratti con soggetti responsabili della raccolta sul territorio nazionale o partecipare ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei Raee. **Sottoprodotti.** La Comunitaria 2009 accelera il procedimento di recepimento della nuova direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti (già previsto dalla legge 88/2009, «Comunitaria 2008») aggiornando ed allargando la definizione generale di «sottoprodotti» recata dal dlgs 152/2006 («Codice ambientale»). In base alla nuova definizione prevista dalla legge in parola il novero dei beni originati da un processo non destinato alla loro diretta produzione che potranno essere reimmessi in un nuovo processo industriale senza passare dallo status di «rifiuto» comprenderà infatti anche i beni che per essere riutilizzati necessitano di un trattamento previsto dalla «normale pratica industriale». Ancora, in base alla nuova definizione di sottoprodotto, non sarà più necessaria la «certezza» del

reimpiego del bene «sin dalla fase della produzione», ma sarà sufficiente la certezza «che la sostanza o l'oggetto sia ulteriormente utilizzata/o». Ancora, oltre alla pollina (che entra a far parte dei sottoprodotti, purché si rispettino le generali disposizioni dettate dal dlgs 152/2006 in materia e purché destinata, previa autorizzazione degli enti competenti, alla combustione nel medesimo ciclo) potranno altresì essere considerati sottoprodotti gli sfalci e le potature di manutenzione del verde pubblico e privato oppure utilizzati nelle attività agricole anche al di fuori del luogo di produzione ovvero ceduti a terzi o utilizzati. **Veicoli fuori uso.** Diventerà una facoltà la consegna (fino a oggi obbligatoria ex dlgs 209/2003) dei pezzi usati allo stato di rifiuto da parte degli autoriparatori a centri di raccolta iscritti Albo gestori, operatori autorizzati a raccolta e trasporto in centro raccolta, impianti autorizzati stoccaggio o messa in riserva provvisoria che non trattano veicoli fuori uso. Resterà invece obbligatorio il conferimento a Consorzi obbligatori di raccolta dei rifiuti da essi gestiti per legge. **Rifiuti attività estrattive.** Per essere considerati come «inerti» i rifiuti derivanti da attività estrattive dovranno infatti rispettare nuovi standard

introdotti dalla Comunitaria 2009 nel dlgs 117/2008. **Tutela penale ambiente.** Con il previsto recepimento della direttiva 2008/99/Ce la Comunitaria 2009 avvia l'allargamento della responsabilità penale per gli illeciti ambientali alle persone giuridiche anche con l'introduzione di sanzioni accessorie quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività e lo scioglimento dell'ente. **Qualità acque superficiali.** Con l'attuazione della direttiva 2000/60/Ce arriveranno limiti più stretti per piombo e mercurio nelle acque, insieme al nuovo criterio della misurazione del livello di inquinamento basato sulla «media annua». **Requisiti acustici edifici.** La disapplicazione delle norme ex dpcm 5 dicembre 1997 (regolamento attuativo della legge 447/1995) fino al riordino della materia non avrà effetto sulle pronunce giudiziali passate in giudicato e non esonererà i fabbricanti dall'osservare le «regole d'arte» nella esecuzione di nuove opere. **Cambiamenti climatici.** Infine, con la Comunitaria 2009 saranno recepite le direttive del 2009 targate 29, 30, 31, 33 rientranti tra gli otto provvedimenti comunitari costituenti il noto «pacchetto clima-energia».

Vincenzo Dragani

PREVIDENZA

Ecco quanto rende dare i soldi all'Inps

Un dipendente che versa, con l'azienda, 370 mila euro ne riceve in totale 500 mila, con una performance media del 36%.

La pensione Inps? Sarà sempre più magra, assomiglierà sempre più a una mezza pensione. Ma dal punto di vista finanziario resta un'operazione conveniente: per ogni euro versato come contribuzione se ne ottengono da 1,2 a 4,7 sotto forma di pensione (ipotizzando la durata della vita media). Se si trattasse di un investimento finanziario potremmo dire che l'Inps offre una performance Welfare Il ministro Maurizio Sacconi ce reale, cioè al netto dell'inflazione, che va dal 25% al 349%. Non male pur considerando il lungo arco d'impegno. **In ordine sparso.** Il rendimento più elevato spetta alle categorie in cui una gran parte della contribuzione viene versata dal datore di lavoro. È il caso, ovvio, dei lavoratori dipendenti che pagano di tasca propria solo il 9%, mentre il 24% è a carico dell'azienda. Ma, a sorpresa, anche dei lavoratori a progetto. Per questi ultimi la contribuzione può apparire un onere fastidioso e pesante, vista la bassa retribuzione e la precarietà lavorativa. Si tratta, però, di un investimento remunerativo perché, grazie alla contribuzione versata dai committenti, il rendimento della gestione separata è lo stesso offerto ai dipendenti. Meno positivo il bilancio per artigiani, commercianti e partite Iva (i professionisti iscritti alla gestione separata) che la contribuzione se la devono pagare tutta di tasca propria: anche in questo caso, però, si prende come pensione più di quello che si è versato. L'alta efficienza per dipendenti e parasubordinati è tale se guardata attraverso gli occhi di un lavoratore che misuri e consideri solamente l'ammontare dei contributi a proprio carico riportati nella busta paga lorda. Da un punto di vista complessivo, invece, che consideri anche i contributi versati dal datore di lavoro, l'efficienza sarebbe naturalmente analoga a quella dei lavoratori autonomi e delle partite Iva. In tutte le categorie, poi, i rendimenti finanziari più elevati competono alle donne: vivono di più e incassano la pensione per un maggior periodo di tempo. Sono questi i risultati, per certi versi sorprendenti, di un'elaborazione condotta per CorriereEconomia da Progetica, società indipendente di consulenza specializzata nell'educazione e nella pianificazione finanziaria personale. «Le simulazioni — spiega Sergio Sorgi, vice presidente di Progetica — confermano che le pensioni sono equamente commisurate ai contributi versati: i lavoratori della generazione 1.000 euro, precari e discontinui, sono naturalmente i più esposti al rischio di avere rendite più basse. Tuttavia, l'operazione "pensione Inps" ha sempre un esito

positivo: in questo senso, i contributi versati non vanno considerati, come spesso si crede, "soldi a fondo perduto", ma accumulandosi e rivalutandosi nel tempo, andranno ad accrescere il "conto previdenziale" che determinerà l'ammontare dell'assegno pensionistico; inoltre, essendo pienamente deducibili dalla base imponibile, possono portare a una riduzione del carico Irpef». L'elaborazione di Progetica non si è limitata solo a considerare l'aspetto previdenziale, ma anche quello fiscale per determinare a quanto ammonta la pressione tributaria sulle varie categorie. **Il Fisco.** Sui redditi da lavoro la pressione tributaria è eccessiva: si va dal 31/32% di dipendenti e parasubordinati al 42% delle partite Iva dove, però, la presenza di costi professionali deducibili dalla base imponibile, può far diminuire la pressione. Ipotizzando per tutte e quattro le categorie un reddito di partenza di 36 mila euro, pagati contributi e Irpef, al popolo delle partite Iva ne restano in tasca solo 20.855. Artigiani e commercianti vedono scemare il reddito a soli 22.412 euro. Mentre dipendenti e parasubordinati stanno ben oltre la soglia dei 24 mila euro. **Pensioni & reddito.** La coperta previdenziale, e non è una sorpresa, sarà più corta per tutti. L'elaborazione riguarda lavoratori che avranno la pensione calcola-

ta tutta con il sistema contributivo e che hanno iniziato a lavorare a 25 anni. Per gli uomini si è ipotizzato una pensione a 65 anni, per le donne a 60. I più fortunati sono i dipendenti uomini che avranno un rapporto tra pensione e ultimo stipendio superiore al 60%. Per le donne il tasso di copertura è decisamente più basso, sotto il 50% (pensione a 60 anni). Per i parasubordinati e il popolo della partita Iva la rendita Inps nella migliore delle ipotesi, carriera senza buchi contributivi, coprirà meno della metà del reddito. Tasso che si riduce a un misero 35/37% per le donne. La situazione più drammatica è quella di artigiani e commercianti con tassi di copertura sempre inferiori al 40% e quelli delle donne addirittura sotto il 30%. Pensioni misere, insomma. Per tutti diventa urgente cominciare ad investire sulla pensione di scorta. «Le pensioni contributive che riceveranno i giovani lavoratori di oggi, sebbene più basse di quelle percepite dai loro genitori, da un punto di vista finanziario non sono né ingiuste né inefficienti, ma coerenti con la carriera professionale dell'individuo e con le necessità di equilibrio dei conti dello Stato — afferma Sorgi —. Il vero punto di attenzione è che la nuova Italia fatta di giovani precari, di single, di famiglie monogenitoriali e di anziani non autosufficienti,

richiede nuove forme di tutela e di welfare». **La resa dei conti.** Ma l'Inps è un buon investimento? A questa domanda risponde la terza tabella. E la risposta, forse a sorpresa, è sì. Come si può vedere la pensione pubblica calcolata con il sistema contributivo è sempre efficiente perché, in termini reali si ottiene, ipotizzando la tabella delle speranze di vita media, di più di quello

che si è versato. E questo vale anche nei casi più sfortunati di artigiani e commercianti. I vantaggi più sensibili ci sono per dipendenti e parasubordinati: la maggior parte dell'aliquota contributiva è a carico del datore di lavoro e, quindi, il beneficio finanziario s'impenna raggiungendo performance finanziarie del 370%. Mettendo nel calcolo anche la quota a carico dei

datori di lavoro la performance si riduce al 36%, ma resta positiva. I dipendenti, ad esempio, verserebbero complessivamente 370 mila euro di contributi per incassarne oltre 500 mila. Questi rendimenti, va detto, si ottengono ipotizzando una contribuzione di quasi 40 anni, senza interruzioni. Una condizione sempre più difficile da verificarsi, considerato la situazione del

mercato del lavoro e le prospettive economiche. Ma l'efficacia dei contributi non viene meno. Insomma aveva proprio ragione nel 1976 Francesco Guccini quando ricordando gli insegnamenti del padre cantava, nell'Avvelenata, che «la pensione è davvero importante». Pubblica e privata che sia. Meglio se tutte e due.

Massimo Fracaro

Protezione civile Spa il governo cambia le norme contestate

E Letta rassicura: "Non sarà una società privata"

ROMA - Contrordine, si cambia. Il decreto legge sulla Protezione civile non è più (forse non è mai stato) la linea del Piave su cui questo governo è pronto a immolarsi. Le inchieste della magistratura, unite all'assalto dell'opposizione, hanno infine convinto il Cavaliere che quel testo deve cambiare. Cadrà dunque l'articolo 16, il più contestato da sinistra, laddove vorrebbe dar vita a una società per azioni cui affidare certi interventi d'emergenza. E a Palazzo Chigi nemmeno si esclude che nelle prossime ore possa venire cancellata pure l'altra norma cardine, vale a dire l'affidamento a Bertolaso dei grandi eventi nazionali. Del dl che arriva in aula domani alla Camera resterebbe solo ed esclusivamente il guscio burocratico, bastevole per sostenere che il governo non ha fatto marcia indietro, sebbene di marcia indietro in realtà si tratti. L'interesse di Berlusconi nelle ultime ore s'è spostato altrove, Bertolaso e la Protezione civile cessano

di essere il centro dei suoi pensieri. La sua testa ora è più concentrata sui fatti milanesi, sugli scontri inter-etnici che lo preoccupano assai perché sarebbe una tragedia (spiega il suo portavoce Bonaiuti) se si scatenasse una spirale di vendette tra la comunità egiziana e quella sudamericana in un'area dove gli immigrati sono circa mezzo milione. Il weekend del premier in Sardegna s'è concluso con qualche ora di anticipo sul programma, e appena rimesso piede ad Arcore Berlusconi s'è attaccato al telefono per discutere il da farsi con Formigoni, con la Moratti, con i responsabili dell'ordine pubblico... Quanto al decreto sulla Protezione civile, il Cavaliere s'è limitato a ragionarne un attimo con Quagliariello (mente giuridica del Pdl) e a incaricare Letta di prendere la cosa in mano, onde evitare che il Pd possa farne oggetto di campagna per le elezioni. Ed ecco dunque Letta, profittando di una conferenza stampa al Viminale, impri-

mere la correzione di rotta. «Anch'io mi arrabberei», è la premessa dell'eminenza berlusconiana, «se qualcuno pensasse di trasformare la Protezione civile in una società privata. Non è così», assicura Letta, «rimane un dipartimento della presidenza del Consiglio». E la Spa che si voleva istituire attraverso il decreto? «Si era solo pensato a uno strumento ulteriore, aggiuntivo... Ma sono convinto che Bertolaso potrà tranquillamente continuare a svolgere il suo lavoro con gli strumenti attuali e con lo stesso impegno». E' l'annuncio che l'articolo 16 verrà stralciato, rimandato in commissione e lì probabilmente annegato. Bertolaso non ne farà un dramma. Si è sfogato sul «Sole 24 Ore» chiarendo che, se Berlusconi gli chiederà di dimettersi, lui lascerà la poltrona tempo «un minuto» (cosa che Bersani gli suggerisce di fare comunque, «se Bertolaso è una persona seria si deve dimettere» torna a ripetere il segretario Pd). Sulla Spa il Capo della Pro-

tezione civile alza le spalle, se non la vogliono pazienza. Quanto ai grandi eventi, rivela che è stato il premier a insistere perché lui se ne occupi, quella parte del decreto è tutta farina del sacco berlusconiano. Il Cavaliere, si sa, ama le strutture agili alle sue strette dipendenze, specie se gli permettono di evitare il concerto ministeriale con Matteoli, con Scajola, con lo stesso Tremonti dalla manica così stretta... Ma stavolta pare debba rassegnarsi, perché l'altra «limatina» attesa al decreto riguarderà proprio (così dicono nell'entourage del premier) l'affidamento dei grandi eventi alla Protezione civile. Così amputato, il decreto che si discute da oggi a Montecitorio non dovrebbe trovare soverchi ostacoli. Per farlo passare, al governo forse non servirà nemmeno chiedere il voto di fiducia. La decisione in proposito è attesa per mercoledì mattina.

Ugo Magri

LA STAMPA TORINO – pag.56

IMPOSTE - Da quando l'operazione costa 38 euro (più 8 per la marca da bollo) i torinesi preferiscono estinguere subito le sanzioni

Tassa sui ricorsi? Meglio pagare la multa

Crollati. Del 60 per cento. Come dire sei automobilisti su dieci che non ci provano più. E' bastato inserire, dal 1° gennaio, in Finanziaria, un articolo che stabilisce l'obbligo di versare allo Stato 30 euro (o 70 se la sanzione supera i 1.500 euro più otto di marca da bollo) per ogni ricorso ai giudici di pace contro multe ritenute ingiuste per vederli più che dimezzare. E anche se siamo soltanto a metà febbraio, gli esperti spiegano che anche sotto la Mole (un sensibile calo c'è stato in tutta Italia) la percentuale di chi farà ricorso nonostante l'operazione non sia più gratuita non può che diminuire. «Anche da noi a Torino - spiega il giudice Vitore Campi - c'è stato un crollo naturalmente chi continua a fare ricorso è colui che insieme con la sanzione, piuttosto salata, rischia di vedersi decurtare i punti sulla patente. Allora in questo caso continua a provarci anche perché la posta in gioco è abbastanza alta». Ma riepiloghiamo in che cosa consiste la novità del pagamento. L'articolo 212 contenuto nella manovra economica ha introdotto l'obbligo di pagare 38 euro da versare alla Posta o in tabaccheria. Motivo? «Lo scopo dichiarato della normativa - spiegano in via Mughetti - è quello di arginare l'ondata di ricorsi al Giudice di Pace che ha raggiunto dei numeri impressionanti (oltre 700 mila nel 2009 di cui oltre 20 mila solo a Torino) e che sta intasando le cancellerie dei Tribunali di tutt'Italia». C'erano addirittura i professionisti del ricorso, coloro che, dal momento che il tentativo era a costo zero, lo presentavano per qualsiasi multa, inventando le scuse più strane. «Ora, com'è ovvio - spiegano ancora in viale dei Mughetti - prima di sborsare 30 euro ci pensano due volte, anche perché non di rado la sanzione viaggia sullo stesso importo. Ma che cosa accade se si ricorre

al giudice di pace e si perde? Poniamo il caso che un automobilista venga multato per aver bruciato un rosso (sanzione da 150 euro) e decida di fare ricorso pagando i famosi 38 euro. Se questo non viene accolto va da sé che l'automobilista venga condannato a pagare l'intero importo della sanzione. E comunque avrà pure perso i soldi richiesti per presentare il ricorso. E fin qui nessuno si stupisce. Ma poniamo il caso dell'automobilista che ricorre al giudice di pace e vince. L'automobilista passato con il rosso non sarà tenuto a pagare i 150 euro di multa e avrà, in teoria, anche il diritto di recuperare i 30 euro di contributo versati anticipatamente (gli 8 euro di marca da bollo sono comunque persi). In teoria. «Perché il problema a questo punto - spiegano ancora dai giudici di pace - è di ordine pratico: a chi bisogna chiedere questi soldi? I 30 euro sono stati versati allo Stato, ma per il rimborso l'automobilista

dovrà rivalersi sul Comune che gli ha inflitto la sanzione poi annullata. Il che significa imbarcarsi in un iter legale-amministrativo molto complesso che difficilmente un cittadino normale è in grado di affrontare senza l'aiuto di un avvocato». E il legale è per caso a costo zero? Certamente no, anzi, l'avvocato costerebbe più dei 30 euro e a quel punto non vale la pena coinvolgerlo a meno che non se ne voglia fare una questione di principio. Conclusione: anche se il ricorso è vinto con ogni probabilità questi 30 euro sono irrimediabilmente persi. In ogni caso è presto - sono passati soltanto una quarantina di giorni da quando è in vigore la novità - per stilare una casistica. Per stare nel sicuro i torinesi hanno rinunciato in massa a farsi rimborsare. E magari anche quando sono certi che possono farcela.

Emanuela Minucci

Le regioni cambino: meno sprechi, più' efficienza

Ma sono sempre gli stessi!». «E che volevi: che si mettevano i baffi finti?». Così il sommo Altan. Stiamo parlando delle candidature alle prossime regionali, che vedranno in buona parte presenti — e inevitabilmente eletti — i consiglieri uscenti. Perché hanno fatto bene? Nella stragrande maggioranza dei casi non si direbbe, visti i bilanci e i risultati. Queste considerazioni riportano necessariamente alla nostra attenzione un tema finora completamente eluso e cioè quello dell'efficienza delle istituzioni regionali. L'aver concesso, con la riforma del titolo V della Costituzione, maggiore autonomia alle regioni in tanti casi ne ha

accentuato solo l'irresponsabilità. Proprio in queste settimane, stiamo assistendo in tutta l'Italia a comportamenti clientelari i cui costi vengono direttamente scaricati sui cittadini e sulle amministrazioni future. Con il solo scopo di contribuire alla riconferma degli uscenti. Vale allora la pena mantenere strutture che, in tante parti d'Italia, assorbono risorse e non risolvono problemi? Se per togliere i rifiuti dalle strade deve intervenire lo Stato e i disavanzi della sanità sono miliardari qualche problema deve pur esserci. Non possiamo glissare. Sui fondi europei si apre poi un mistero doloroso. C'è una ricerca della London School of Economics dalla quale appren-

diamo che dal 2000 al 2006 sono stati investiti nelle regioni meridionali 5,1 miliardi di euro, con un aumento del Prodotto Interno Lordo del 1.3%. Lo studio dimostra pure che gli stessi fondi distribuiti a pioggia avrebbero potuto comportare un aumento del PIL del 3%. In tale quadro, il federalismo fiscale certamente introdurrebbe meccanismi virtuosi, ma solo in teoria, perché nel Sud è scientificamente dimostrato che maggiormente si sgoberna la cosa pubblica e più si ha la possibilità di fare brillanti carriere politiche. Per essere completi, il nostro Paese si sta ampiamente meridionalizzando. In questo scenario da Titanic ieri si sono svolte le primarie per individuare

in Calabria il candidato del Pd. La regione non ha rispettato il patto di stabilità, eppure emana provvedimenti che si prestano a letture clientelari, a 50 giorni dalle elezioni. Chi immaginate che vinca? Allora, va posto immediatamente un argine e rivisto radicalmente tutto il percorso finora seguito. Se si continuerà a procedere così, cresceranno soltanto i costi per i cittadini, aumentandone il disgusto — già elevato — verso la politica. Pertanto, se anche questo è il federalismo, la risposta non può che essere una soltanto: no, grazie. E, come sempre, viva l'Italia.

Mario Caligiuri

IL MATTINO NAPOLI – pag.30**LA CONVENTION****Gli enti locali e l'innovazione alla Mostra il «Forum Pa»**

Fa tappa a Napoli mercoledì il terzo appuntamento del Forum dell'Innovazione dedicato al territorio del Mezzogiorno ed organizzato da «Forum Pa» insieme con il ministero per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione guidato da Renato Brunetta e la Regione Campania. Napoli ospiterà così la terza tappa del road show nato «per ascoltare il territorio e cogliere spunti dalle eccellenze locali per arrivare a definire una governance dell'innovazione condivisa».

La convention si terrà alla Mostra d'Oltremare con inizio alle ore 10. I forum dell'innovazione sono momenti di ascolto e di confronto con i diversi contesti territoriali e con le realtà di eccellenza che dovunque, nel Paese, promuovono processi di innovazione del territorio e di modernizzazione della pubblica amministrazione come fattore di competitività. Il terzo appuntamento, ospitato e co-promosso dalla Regione Campania, è dedicato al Mezzogiorno. «Innovazione organizzativa e tecno-

logica - spiegano gli organizzatori - sono due leve importanti per il rilancio di questo territorio e delle sue imprese». La giornata di lavoro, divisa in una sessione istituzionale e in due sessioni parallele, avrà come nodo centrale il confronto sulle politiche di innovazione e di valutazione delle performance del ministero per l'Innovazione da una parte e le esperienze del territorio dall'altra. «Importante - aggiunge la nota degli organizzatori - sarà anche lo spazio dedicato alla rifles-

sione sulle opportunità che si aprono, per le regioni della convergenza, sul tema della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo, che vedrà la partecipazione dell'assessore regionale all'Università Nicola Mazzocca. Inoltre le istituzioni locali, presenti con un proprio desk nella sezione espositiva del Forum, presenteranno le soluzioni tecnologiche e i progetti di eccellenza, condividendo con gli altri protagonisti del sistema locale dell'innovazione idee, metodologie e risultati ottenuti.

La Forestale "strumento operativo" di garanzia della tutela ambientale

Protocollo d'intesa stipulato tra il Corpo e la Regione

CATANZARO - La Regione Calabria e nello specifico l'assessorato all'Ambiente ha individuato nel Corpo Forestale dello Stato lo strumento operativo per il controllo e il rispetto delle politiche ambientali. Un gesto di fiducia per il mantenimento e la conservazione della biodiversità vegetale e animale che, per fortuna, nella nostra regione ha raggiunto un tasso molto alto rispetto a tutto lo scenario europeo. Un protocollo d'intesa è stato firmato nei giorni scorsi tra l'assessore al ramo Silvio Greco e il Comandante regionale del Cfs Vincenzo Caracciolo per l'individuazione e la promozione di forme di collaborazione per il raggiungimento dei fini istituzionali di servizio alle popolazioni in materia di tutela del territorio e delle risorse ambientali della Calabria. All'incontro

erano presenti il Dirigente generale del dipartimento politiche dell'Ambiente Giuseppe Graziano e il vice questore aggiunto del Cfs Giuseppe Gulli. Gli ambiti di impiego del Cfs riguarderanno il monitoraggio e la mappatura del territorio, la prevenzione dei rischi in materia di rifiuti anche pericolosi con particolare riferimento a quelli contenenti amianto nelle Aree naturali protette di rilevanza regionale, nazionale e comunitaria, nelle aree di connessione ecologica, negli habitat naturali. E proprio nel 2010 che è l'anno internazionale per la tutela della biodiversità animale e vegetale, il Cfs agirà in sinergia con l'assessorato, per un'azione più incisiva nell'ambito della tutela dell'enorme patrimonio ambientale della nostra regione, costituito da 3 parchi nazionali, un parco

regionale, 5 parchi marini, 16 riserve naturali statali, 650 ettari di bosco e tanto altro. Il Cfs sarà impegnato inoltre nella divulgazione, informazione e formazione ambientale delle scuole e dei cittadini. Molto soddisfatto dell'accordo raggiunto si è detto l'assessore Greco secondo il quale «tutto quanto stiamo facendo fa parte di un programma per la promozione del turismo sostenibile. Abbiamo bonificato ben 500 siti di discariche occasionali, piccole bombe ecologiche nel nostro ecosistema. Ma ne restano altre 1500 e molte sono vicine a sorgenti, acquedotti comunali e fiumi. Troppe e vergognose per una regione che ha un livello di inquinamento da rifiuti tale da essere paragonato ad un sistema industriale altamente produttivo che in Calabria proprio non esiste.

Non possiamo continuare a spendere le risorse che dovrebbero essere impiegate per lo sviluppo di questa regione a bonificare siti che sorgono per l'incuria e spesso anche per l'omertà dei cittadini». Dal canto suo il comandante Caracciolo ha ricordato l'operazione Leucopetra che a maggio dello scorso anno ha portato all'arresto di dieci persone tra Calabria e Puglia per il traffico illecito di sostanze tossiche. «Nella zona dove abbiamo scoperto la discarica – ha detto il Comandante – andavano a scaricare i rifiuti 13 Tir al giorno eppure a noi è arrivata una sola segnalazione. Molti rifiuti tossici giungono in Calabria da altre parti d'Italia senza alcun controllo».

Elena Sodano